

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Ultima modifica: 22.07.2025

PDF creato il: 07.10.2026



COMMENTARIO ONLINE
IL COMMENTARIO GIURIDICO
IN OPEN ACCESS

INDICE

Introduzione LTBC	5
Art. 3 LTBC.....	13
Art. 4 LTBC.....	49

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in francese. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Introduzione LTBC

Un commentario di Tous les auteur-es du commentaire de la
LTBC

CITAZIONE SUGGERITA

Tutti gli autori del commento LTBC, introduzione alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali, in: Anaïs Bayrou/Antoinette Maget Dominicé (a cura di), Commentario online alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Breve citazione: Tutti gli autori del commento LTBC, introduzione LTBC N. XXX

STRUTTURA

Introduzione 7

Bibliografia 11

I materiali..... 11

INTRODUZIONE

Il commento alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali è il risultato di un lavoro di gruppo realizzato da dieci studenti e studentesse del Master in diritto dell'Università di Ginevra. La ricerca e la redazione si sono svolte durante l'anno accademico 2024-2025, nell'ambito della Clinica giuridica in diritto dei beni culturali offerta dalla Facoltà di diritto e con il sostegno del Centro universitario per il diritto dell'arte. L'introduzione è stata redatta da Laurence Amsalem, Esther Boccia, Camille Bögli, Xinyin Hu, Selly Lagun, Margaux Rod, Lisa Salama, Vincent Tschannen, Audrey Tschiffeli ed Eliane Vasseur.

Con la **creazione dello Stato federale** moderno nel 1848, i Cantoni svizzeri ¹ hanno visto la loro sovranità limitata nei settori espressamente previsti dalla Costituzione federale, in particolare in materia culturale agli articoli 3, 69 e 78 Cost. fed. Questo modello federale, contrapposto a quello di uno Stato centralizzato, ha avuto effetti ambivalenti sulla costruzione di un'identità patrimoniale nazionale. Da un lato, ha permesso a ogni Cantone di preservare la propria cultura; dall'altro, ha frenato l'elaborazione di una politica patrimoniale coerente a livello federale. Per molto tempo, l'unica disposizione federale relativa alla protezione dei beni culturali era l'articolo 724 del Codice civile, entrato in vigore nel 1912, che imponeva che gli oggetti archeologici trovati casualmente diventassero proprietà cantonale. Al di fuori di questa norma, non esisteva alcun quadro legislativo specifico che disciplinasse l'importazione o l'esportazione di beni culturali in Svizzera.

In **assenza di regolamentazione** in un Paese situato al crocevia dell'Europa, ² circondato da potenti mercati culturali e finanziari, si è creato un terreno fertile per lo sviluppo di un commercio internazionale di opere d'arte poco controllato. A ciò si aggiungeva un clima generale di deregolamentazione in diversi settori e la pressione esercitata da potenti lobby finanziarie: nella seconda metà del XX secolo la Svizzera è così diventata un importante centro nevralgico del traffico illecito di beni culturali. Questa situazione allarmante, unita alle numerose critiche internazionali, ha portato a una revisione dello *status quo*.

Due **importanti convenzioni internazionali** hanno segnato questa presa di ³ coscienza: la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le

misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali (RS 0.444.1; di seguito: Convenzione UNESCO del 1970) e la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illecitamente del 1995 (di seguito: Convenzione UNIDROIT del 1995). La prima, adottata su iniziativa di paesi dell'America Latina come il Messico e il Perù, mirava a porre fine al saccheggio massiccio del loro patrimonio culturale. Questo testo, frutto di un compromesso tra i paesi cosiddetti “di origine” e i paesi cosiddetti “di mercato”, utilizza termini volutamente ampi, che consentono agli Stati parti di attuarlo secondo il proprio quadro giuridico. Non essendo direttamente applicabile, questa Convenzione UNESCO richiede un recepimento nel diritto nazionale. Si tratta oggi del principale strumento multilaterale in materia di protezione dei beni culturali in tempo di pace, ratificato da 147 Stati.

- 4 La **Convenzione UNIDROIT del 1995**, sebbene percepita come un'estensione della Convenzione UNESCO del 1970, se ne distingue per il fatto di stabilire obblighi civili direttamente applicabili, in particolare in materia di restituzione. Essa propone un regime più rigoroso e vincolante, ma è stata ratificata solo da 56 Stati, tra cui non figura la Svizzera. Ciononostante, i principi di quest'ultima hanno comunque influenzato il legislatore nell'elaborazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1; di seguito: LTBC), in particolare sull'introduzione dell'obbligo di diligenza nel commercio d'arte.
- 5 Prima dell'adozione della LTBC, la Svizzera non disponeva di norme federali che disciplinassero il commercio internazionale dei beni culturali. Le **azioni di restituzione** erano rare, in mancanza di meccanismi giuridici adeguati per riconoscere le prescrizioni straniere in materia di esportazione. Inoltre, la brevità del termine per la rivendicazione degli oggetti rubati (art. 934 cpv. 1 CC) facilitava il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico illecito di beni culturali. In risposta a queste lacune, nel 2001 il Consiglio federale ha presentato all'Assemblea federale un messaggio volto a ratificare la Convenzione UNESCO del 1970 e ad adottare una legge di attuazione interna, basata in particolare sugli articoli 69 cap. 2 e 95 cap. 1 della Costituzione federale.
- 6 La LTBC, entrata in vigore il 1° giugno 2005, poggia quindi su una solida **base costituzionale** e riflette la chiara volontà della Svizzera di inserirsi nel quadro internazionale della lotta contro il traffico illecito di beni culturali. La

legge è completata da ordinanze di esecuzione: l'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.11; di seguito: OTBC) del 2005 e l'ordinanza sull'inventario federale dei beni culturali (RS 444.12; di seguito: OIBC) del 2014. Nel 2024 è stata adottata un'ordinanza che istituisce una Commissione indipendente per il patrimonio culturale con un passato problematico (RS 444.21; di seguito: OCPCP). Tutte contengono solo norme secondarie e mirano a precisare l'applicazione concreta della legge, la seconda concentrandosi specificamente sulla gestione dell'inventario previsto dall'articolo 3 LTBC.

La LTBC ha inoltre introdotto una serie di **misure concrete** volte a 7 proteggere il patrimonio culturale. Essa prevede in particolare la creazione di un inventario federale dei beni culturali di importanza rilevante, corredato di possibilità di azione in caso di esportazione illecita. In caso di minaccia eccezionale possono essere adottate misure temporanee e l'articolo 16 formalizza il dovere di diligenza nel commercio d'arte. 16. Sono stati istituiti meccanismi di cooperazione internazionale, quali accordi bilaterali (art. 7), sostegno finanziario (art. 14), assistenza giudiziaria (art. 22-23), nonché misure di controllo e sanzioni amministrative e penali. L'insieme delle disposizioni mira a prevenire, scoraggiare e sanzionare le violazioni, incoraggiando al contempo le restituzioni volontarie.

Nel corso del tempo, la LTBC ha dovuto evolversi, in particolare a seguito 8 della **riforma del diritto doganale** del 2005, che ha comportato un adeguamento della sezione 8 dell'OTBC per quanto riguarda i porti franchi. L'applicazione della LTBC è stata inoltre caratterizzata da una giurisprudenza determinante: la sentenza «Isabelle d'Este» del Tribunale federale ha rivelato un'interpretazione eccessiva della legge, che andava oltre la volontà del legislatore. A seguito di questa giurisprudenza, il Consiglio federale ha intrapreso una revisione sostanziale della LTBC, al fine di adeguare la norma a un'interpretazione iniziale errata.

L'introduzione degli articoli 4a e 24 capoversi 1 lett. c^{bis} LTC, nonché la 9 modifica degli articoli 2 capoverso 5 e 24 capoversi 1 lett. c e d e 3 LTC, hanno comportato un ampliamento del regime **sanzionatorio** e creato nuovi obblighi al di fuori del quadro convenzionale iniziale.

Ancora oggi la giurisprudenza rimane limitata su diversi concetti centrali della 10 LTBC, lasciando sussistere una certa incertezza giuridica. Parallelamente è

emersa una **nuova dinamica** politica. Nel 2022 il Consiglio federale ha annunciato la creazione di una commissione indipendente sul patrimonio culturale con un passato problematico, progetto approvato dal Parlamento nel marzo 2025. Il messaggio Cultura 2025–2028 conferma questo orientamento, sottolineando inoltre la necessità di una cooperazione rafforzata con i Paesi dell'Africa subsahariana. Per inquadrare questa politica, le Camere hanno approvato diverse modifiche legislative che dovrebbero entrare in vigore nella seconda metà del 2025: le disposizioni di un nuovo articolo 2bis definiranno il «patrimonio con un passato problematico», mentre il campo di applicazione dell'articolo 14 sarà ampliato per creare una piattaforma di ricerca. Un articolo 18a costituirà la base giuridica della commissione indipendente.

- 11 Nonostante questi progressi, permangono **critiche** sulla coerenza e l'applicazione pratica della LTBC. La legge svizzera ha soprattutto un effetto dissuasivo e incentivante, piuttosto che repressivo, come emerge in particolare dalla lettura del rapporto periodico presentato dalla Svizzera all'UNESCO per il periodo 2019-2022. Ha facilitato le restituzioni volontarie, ma rimane in parte dipendente dalla buona volontà di tutti gli attori del settore. Per essere pienamente efficace, il dispositivo dovrebbe essere rafforzato e chiarito, in particolare attraverso una migliore articolazione tra il diritto interno e gli impegni internazionali.

Il commentario alla Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali è sostenuto da:



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

UNESCO Chair in the International Law
of the Protection of Cultural Heritage

Fondation
Ernst et Lucie Schmidheiny



FONDS SPITZER



BIBLIOGRAFIA

Boillat Marie, *Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Genève 2012.

O’Keefe Patrick J., *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property*, 2^e éd., Leicester 2007.

Renold Marc-André/Contel Raphael, *Rapport national - Suisse*, in: Cornu, Marie (éd.), *Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels - Étude de droit comparé Europe/Asie*, Paris 2008, p. 323–428.

Torggler Barbara/Abakova Margarita/Rubin Anna/Vrdoljak Ana Filipa, *Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, Final Report, Paris 2014, IOS/EVS/PI/133 REV.

I MATERIALI

Message du Conseil fédéral relatif à la Convention de l’UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC), 21.11.2001, FF 2002 505 (cité : Message 2001)

Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024, du 26.02.2020, FF 2020 3037 (cité : Message culture 2021-2024)

Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025-2028, du 1.03.2024, FF 2020 3037 (cité : Message culture 2025-2028)

Office fédéral de la culture, Rapport périodique national 2023 sur la mise en œuvre de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, Suisse, période de référence 2019-2022 (cité : Rapport périodique de la Suisse à l'UNESCO 2019-2022)

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in francese. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 3 LTBC

Un commentario di Margaux Rod

CITAZIONE SUGGERITA

Margaux Rod, Commentario all'art. 3 LTBC, in: Anaïs Bayrou/Antoinette Maget Dominicé (a cura di), Commentario online alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Breve citazione: OK-Rod, art. 3 LTBC N. XXX.

Sezione 2: Elenchi dei beni culturali

Art. 3 Elenco federale

¹ I beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell'Elenco federale.

² L'iscrizione implica che:

- a. i beni culturali non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede;
- b. il diritto alla riconsegna è imprescrittibile;
- c. l'esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata.

³ Un bene culturale può essere stralciato dall'Elenco federale se:

- a. ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale;

- b. la sua incorporazione in un insieme lo giustifica;
- c. la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia.

⁴ Il Servizio specializzato gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica.

STRUTTURA

I. Considerazioni generali.....	16
II. Condizioni per l'iscrizione nell'inventario.....	18
A. Essere qualificato come bene culturale ai sensi della LTBC.....	18
B. Essere di proprietà della Confederazione	19
III. La procedura di iscrizione nell'inventario.....	23
IV. Effetti dell'iscrizione nell'inventario.....	27
A. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione per prescrizione acquisitiva (art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC)	28
B. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione in buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC).....	29
C. Effetto relativo all'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione (art. 3 cpv. 2 lett. b LTBC).....	31
D. Effetto implicito relativo all'inalienabilità dei beni culturali (res extra commercium).....	33
E. Effetto relativo al divieto definitivo di esportazione fuori dalla Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. c LTBC).....	34
V. La procedura di cancellazione dall'inventario	36
A. Il bene non riveste più un'importanza significativa per il patrimonio culturale (art. 3 cpv. 3 lett. a LTBC)	36
B. L'incorporazione del bene in un insieme che ne giustifica la cancellazione (art. 3 cpv. 3 lett. b LTBC).....	36
C. La Confederazione perde i diritti di proprietà sul bene o vi rinuncia (art. 3 cpv. 3 lett. c LTBC).....	36
VI. La forma dell'inventario e la competenza per la sua tenutaE	37
VII. Altri inventari della LTBC	38
VIII. Altri inventari federali relativi alla protezione del patrimonio culturale	40
Bibliografia	44

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

- 1 Gli articoli 5 lett. b e 13 lett. d della Convenzione per la protezione dei beni culturali contro le importazioni e le esportazioni illecite del 17 novembre 1970 (RS 0.444.1; di seguito: Convenzione UNESCO del 1970), di cui la Svizzera è Stato parte dal 2003, costituiscono la **base** dell'articolo 3 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali del 20 giugno 2003 (RS 444.1; di seguito: LTBC). In questo modo, la Svizzera concretizza alcuni degli impegni assunti con la ratifica della suddetta convenzione, che stabilisce i requisiti minimi in materia di protezione dei beni culturali in tempo di pace.
- 2 L'articolo 5 della Convenzione UNESCO del 1970 prevede che gli Stati partisi impegnano a istituire uno o più servizi di protezione del patrimonio culturale incaricati di svolgere diversi compiti, tra cui l'elaborazione e l'aggiornamento di un **inventario** nazionale di protezione contenente l'elenco dei beni culturali importanti, pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale dello Stato (lett. b). L'ambito di applicazione materiale di tale inventario è quindi limitato ai beni che fanno parte del patrimonio culturale come definito dall'articolo 4 della Convenzione UNESCO del 1970.

Durante la procedura di consultazione relativa al progetto di convenzione, la Danimarca e gli Stati Uniti hanno espresso dubbi sulla fattibilità di un tale inventario, sostenendo che si tratterebbe di un'impresa enorme che potrebbe andare oltre le risorse di alcuni Stati. Tuttavia, gli argomenti a favore di un inventario hanno prevalso e, *in definitiva*, esso figura nel testo della convenzione adottata il 14 novembre 1970. Inizialmente, esso aveva uno scopo scientifico, in particolare quello di distinguere i beni che devono essere preservati e soggetti a un divieto di esportazione da quelli la cui esportazione legale fuori dal paese è autorizzata. Tuttavia, O'Keefe precisa che sarebbe stato preferibile che non si trattasse solo di uno strumento scientifico, ma anche di un supporto per i controlli doganali (cosa che, nel primo semestre del 2025, è il caso in Svizzera, in particolare, poiché la possibilità offerta ai Cantoni, all'art. 4 cpv. 1 LTBC, di collegare i propri inventari a quello della Confederazione ha lo scopo di contribuire alla semplificazione dei controlli transfrontalieri). Secondo il Segretariato dell'UNESCO, lo strumento dell'inventario è di fondamentale importanza per le richieste di restituzione o di ritorno dei beni culturali.

L'articolo 5, lettera b, della Convenzione UNESCO del 1970 precisa che gli inventari nazionali devono essere tenuti aggiornati. Di conseguenza, i beni archeologici di nuova scoperta, le opere di nuova creazione e i beni restituiti devono figurarvi, purché rivestano una certa importanza per il patrimonio culturale dello Stato parte. Va inoltre precisato che l'articolo 5 lett. b della Convenzione UNESCO del 1970 si applica sia ai beni pubblici che a quelli privati, il che testimonia lo spirito della Convenzione, che si interessa maggiormente alla questione dell'appartenenza del bene al patrimonio culturale piuttosto che a quella della proprietà. A questo proposito, il preambolo della Convenzione precisa in particolare che «ogni Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul suo territorio [...]».

L'art. 13 lett. d della Convenzione UNESCO del 1970 prevede che gli Stati parti ³ si impegnino a riconoscere il diritto imprescrittibile, cioè permanente e irrevocabile, di ciascuno di essi di classificare e dichiarare inalienabili determinati beni culturali che, di conseguenza, non possono essere esportati. Essi sono inoltre tenuti a facilitare l'esito delle richieste di restituzione in caso di esportazione illecita di tali beni detti inalienabili.

Il concetto di **inalienabilità**, prerogativa dello Stato, ha conseguenze importanti poiché significa che la proprietà del bene non può essere legalmente trasferita, né mediante vendita, donazione o qualsiasi altro modo di disposizione. È utilizzato essenzialmente dai paesi di diritto civile, in particolare dalla Francia. È proprio sul modello francese che UNESCO ha adottato questa disposizione. La principale conseguenza di questo concetto giuridico è che i beni culturali possono essere rivendicati in qualsiasi momento se si trovano sul territorio dello Stato che li ha dichiarati inalienabili, senza che quest'ultimo tenga conto dei vari trasferimenti di proprietà legali che potrebbero aver avuto luogo.

Queste due disposizioni prevedono **impegni** qualificati come obblighi di ⁴ carattere generale, in quanto sono assunti da ciascuno degli Stati parti «nelle condizioni appropriate a ciascun paese» (per l'articolo 5 della Convenzione UNESCO del 1970) e «nell'ambito della legislazione di ciascuno Stato» (per l'articolo 13 della Convenzione UNESCO del 1970). Esse sono valide nei limiti del possibile, lasciando così a ciascuno Stato parte un ampio margine di manovra nella loro attuazione in funzione delle proprie risorse e della propria legislazione. Tuttavia, sebbene tali disposizioni non abbiano carattere

vincolante in senso stretto, rimane comunque il fatto che «lo Stato parte è tenuto a fare tutto il possibile per garantirne l'applicazione nella propria legislazione [nazionale]».

II. CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO

- 5 L'articolo 3 capoverso 1 LTBC prevede la tenuta di un **inventario federale** (di seguito «inventario federale» o «inventario») dei beni culturali di proprietà della Confederazione che rivestono un'importanza significativa per il patrimonio culturale. Per essere inserito in tale inventario, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LTBC, il bene in questione deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

- essere qualificato come bene culturale ai sensi della LTBC;
- essere di proprietà della Confederazione;
- rivestire un'importanza significativa per il patrimonio culturale.

A. Essere qualificato come bene culturale ai sensi della LTBC

- 6 Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LTBC, sono qualificati come **beni culturali** «i beni che [...] rivestono importanza per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che fanno parte di una delle categorie previste dall'articolo 1 della Convenzione UNESCO del 1970 o dall'articolo 1 capovers. 1 lett. a della Convenzione UNESCO del 2001 ».

La prima condizione cumulativa dell'art. 2 cpv. 1 LTBC riguarda l'importanza del bene per i diversi settori che sono, alternativamente, l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza. La seconda si riferisce all'appartenenza del bene a una delle categorie previste dalla Convenzione UNESCO del 1970 o dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2 novembre 2001 (RS 0.444.2). Qualsiasi bene che soddisfi cumulativamente le due condizioni sopra menzionate è qualificato come bene culturale ai sensi della legge ed è suscettibile di essere iscritto nell'inventario federale (purché soddisfi le altre due condizioni cumulative di cui all'articolo 3 capoverso 1 LTBC, di seguito illustrate).

- 7 Esistono quindi **due categorie di beni culturali** ai sensi della LTBC: i beni culturali di cui all'articolo 2 capoverso 1 LTBC, denominati anche «beni culturali semplici», e i beni culturali di cui all'articolo 3 capoverso 1 LTBC,

iscritti nell'inventario federale e denominati «beni culturali in senso stretto». La categoria dei beni culturali iscritti nell'inventario federale è più restrittiva di quella dei beni culturali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC, poiché un bene può essere designato «bene culturale» ai sensi della legge senza figurare nell'inventario. Inoltre, il regime specifico applicabile ai beni iscritti nell'inventario è più protettivo di quello applicabile ai beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LBC, poiché essi beneficiano di effetti relativi al loro modo di acquisizione e alla loro esportazione fuori dalla Svizzera di cui i «beni culturali semplici» non possono godere. Questi diversi effetti saranno precisati in seguito (*infra* paragrafi 29-47).

B. Essere di proprietà della Confederazione

Affinché un bene culturale possa essere iscritto nell'inventario federale, la Confederazione, e solo essa, deve esserne **proprietaria**. Un privato non può quindi richiedere l'iscrizione di uno dei suoi beni nell'inventario, anche se questo soddisfa le altre condizioni necessarie per l'iscrizione. In linea di principio, la Confederazione diventa proprietaria di un bene, a titolo privato, tramite un trasferimento di proprietà che avviene in modo legale (acquisto, donazione, lascito, ecc.). *Per contro*, non ne diventa proprietaria per legge, come nel caso delle curiosità naturali e delle antichità trovate che appartengono *ipso jure* al Cantone sul cui territorio sono state scoperte (art. 724 cpv. 1 CC). Inoltre, a differenza di altri Stati, la Confederazione non ha il diritto di «appropriarsi di beni culturali in mano a privati che ritiene di importanza nazionale».

Ai sensi dell'art. 641 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210; di seguito: CC), il proprietario di una cosa ha il diritto di disporne liberamente, nei limiti della legge. La proprietà è definita come «il diritto reale più completo, che conferisce nei limiti della legge il dominio totale, esclusivo e imprescrittibile sull'oggetto su cui grava». Il dominio è totale nel senso che conferisce al suo titolare tutte le facoltà - ovvero l'uso, il godimento, il possesso e la disposizione - che si possono trarre dal bene. Inoltre, la proprietà e le facoltà che essa conferisce spettano esclusivamente al proprietario, il quale può opporsi all'intervento di terzi nel suo dominio. Infine, la proprietà offre al suo titolare un dominio imprescrittibile, nel senso che non si estingue, in linea di principio, né con il passare del tempo né con il mancato uso.

- 9 Va precisato che un bene culturale può essere di proprietà della Confederazione senza essere per questo posseduto da quest'ultima. Infatti, in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sui musei e le collezioni della Confederazione del 12 giugno 2009 (RS 432.30; di seguito: LMC), la Confederazione attribuisce al Museo nazionale svizzero (di seguito: MNS) l'usufrutto dei beni culturali di cui è proprietaria. Il **diritto di usufrutto**, disciplinato dagli articoli 745 e seguenti del CC, è un diritto reale limitato che, a differenza del diritto di proprietà, conferisce solo un controllo parziale sulla cosa. Il titolare di tale diritto beneficia quindi della facoltà di usare (*usus*) e godere (*fructus*) pienamente della cosa senza tuttavia avere il diritto di disporne. L'usufrutto è qualificato come servitù personale in senso stretto poiché è costituito a favore di una persona (fisica o giuridica) determinata ed è indissolubilmente legato a quest'ultima. Come ogni diritto reale, si tratta di un diritto assoluto, opponibile a qualsiasi terzo, nel senso che «ognuno è tenuto ad astenersi dal turbare il dominio [totale o parziale] del titolare sulla cosa ».
- 10 Nonostante diversi tentativi precedenti, la base giuridica che consentiva la creazione di un **museo nazionale svizzero** vide la luce solo nel 1890 con l'entrata in vigore della legge federale sulla creazione di un museo nazionale svizzero del 27 giugno 1890. La decisione di creare un museo di questo tipo si basava, da un lato, sulla consapevolezza del governo svizzero del valore del patrimonio culturale e della necessità di preservarlo e, dall'altro, sulla crescente esigenza del nuovo Stato federale di «crearsi un'auto-rappresentazione culturale sotto forma di museo nazionale». Il museo aprì i battenti per la prima volta nel 1898 nella città di Zurigo. Nel corso degli anni, avendo bisogno di più spazio, l'istituzione occupò nuove sedi. Dal 1998, il Castello di Prangins, donato alla Confederazione dai Cantoni di Vaud e Ginevra, divenne la sede romanda del MNS. Questo luogo sembrava infatti ideale per creare un «ponte culturale» tra la Svizzera tedesca e la Svizzera romanda. Ai sensi dell'articolo 6 LMC, il MNS comprende attualmente il Museo nazionale di Zurigo (let. a), il Castello di Prangins (let. b), il Forum di storia svizzera di Svitto (lett. c) e il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis (lett. d). Nel 1998 Furger scriveva che lo scopo del MNS era «raccolgere ed esporre oggetti relativi alla storia e alla cultura del territorio dell'attuale Svizzera, dalle origini ai giorni nostri». A quasi 30 anni di distanza, questo obiettivo è ancora attuale (art. 7 LMC *cum* art. 4 LMC).

C. Rivestire un'importanza significativa per il patrimonio culturale

Quest'ultima condizione contiene tre termini fondamentali, ovvero 11
 «importanza», «significativo» e «patrimonio culturale», che è necessario definire singolarmente.

Il **concetto di importanza** si ritrova anche nell'art. 2 cpv. 1 LTBC che tratta 12
 della definizione dei beni culturali. Sebbene utilizzato dal legislatore in diversi articoli, non esiste una definizione generale e astratta del concetto di importanza nella LTBC (né nella Convenzione UNESCO del 1970). Si tratta quindi di un concetto giuridico indeterminato che deve essere interpretato in modo oggettivo, caso per caso, sulla base di diversi indizi. Tale interpretazione deve tener conto «della comunità a cui appartiene il bene culturale, del contesto e dello stato della questione nel dibattito scientifico attuale». In linea di principio, i beni archeologici, gli oggetti sacri e gli archivi sono considerati importanti perché particolarmente soggetti a furti e/o esportazioni illecite.

Affinché questa terza condizione sia soddisfatta, è necessario che tale 13
 importanza sia **significativa**, ovvero intrinsecamente essenziale. Questo requisito restringe ulteriormente il campo dei beni culturali che possono rivestire tale qualità ed essere quindi iscritti nell'inventario federale. Proprio come il concetto di importanza, anche la qualifica di «significativo» è soggetta alla costante evoluzione delle concezioni sociali.

Infine, tale importanza, ritenuta significativa, deve esserlo per il **patrimonio 14
 culturale**. Il patrimonio culturale è definito all'articolo 2 capoverso 2 LTBC, che rinvia sostanzialmente all'articolo 4 della Convenzione UNESCO del 1970. Secondo quest'ultima disposizione, fanno parte del patrimonio culturale di ogni Stato i beni culturali che appartengono, alternativamente, a una delle categorie previste. Queste riguardano la nazionalità o il domicilio dell'artista e il luogo di creazione del bene (lett. a), il luogo di scoperta del bene (lett. b), al trasferimento di proprietà e all'esportazione dall'Estatto d'origine effettuati legalmente (lett. c alla e). Il patrimonio culturale è quindi costituito dall'insieme dei beni culturali che rientrano, alternativamente o cumulativamente, in una di queste categorie. Si noti che la proprietà del bene non è rilevante ai fini della determinazione della sua appartenenza o meno al patrimonio culturale di uno Stato. Il concetto di patrimonio culturale rimanda quindi al «significato particolare che un bene riveste per la civiltà del Paese interessato».

- 15 Al momento dell'adozione dell'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali del 13 aprile 2005 (RS 444.11; di seguito: OTBC), il Consiglio federale aveva tentato di introdurre una **definizione del concetto di importanza significativa** per il patrimonio elencando diverse categorie di beni che rivestono tale qualità. Tale idea è stata tuttavia abbandonata nel testo dell'OTBC entrato in vigore, a causa di un problema di costituzionalità sollevato durante la procedura di consultazione. Ai sensi dell'articolo 31 LTBC, l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni d'esecuzione. È proprio in virtù di questa norma che il Consiglio federale ha adottato l'OTBC. In quanto ordinanza di esecuzione, le norme in essa contenute devono solo precisare le disposizioni della LTBC (norme secondarie), ma non possono certamente estendere o limitare il campo di applicazione della legge (norme primarie). Come spiegano Contel e Renold, «istituendo alcune categorie di beni culturali come uniche suscettibili di rivestire un'importanza significativa [come faceva l'articolo 2 capoverso 1 P-OTBC], si restringe il campo di applicazione della legge ». Una tale situazione aveva sollevato la questione del rispetto del principio della separazione dei poteri tra il legislativo e l'esecutivo, portando a una revisione del progetto iniziale.
- 16 L'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'inventario federale dei beni culturali del 21 maggio 2014 (RS 444.12; di seguito: OIBC) fornisce alcune **indicazioni** che consentono di comprendere meglio il concetto di importanza significativa per il patrimonio, prevedendo che un bene culturale rivesta tale importanza quando soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- a. «importanza artistica, storica o scientifica;
 - b. carattere unico o rarità;
 - c. valore artigianale;
 - d. importanza iconografica;
 - e. importanza storica;
 - f. importanza nel contesto della collezione;
 - g. valore materiale».

Sebbene, secondo l'OIBC, sia sufficiente soddisfare uno solo dei criteri in modo alternativo, nella pratica ogni bene iscritto nell'inventario soddisfa più

criteri. Secondo Bandle e Renold, i beni di importanza significativa per il patrimonio culturale possono essere «oggetti rari, il cui valore finanziario, affettivo o estetico è considerato elevato in un determinato momento». Va precisato che nell'inventario sono iscritti solo i beni culturali svizzeri o che hanno un forte legame con la Confederazione Elvetica. Si tratta quindi di beni per i quali è riconosciuto un forte attaccamento da parte della popolazione svizzera. Contrariamente all'articolo 2 capoverso 1 P-OTBC, l'articolo 2 cpv. 2 OIBC non prevede categorie di beni che possono essere considerati di importanza significativa, ma semplicemente criteri che ne consentono l'ammissione. Esso rispetta così i requisiti legali in materia di ordinanza di esecuzione.

Infine, è utile ricordare che l'articolo 7 capoverso 2 LTBC sancisce anche il concetto di importanza significativa per il patrimonio culturale come **condizione** per la fissazione delle categorie di beni culturali contenuti negli allegati degli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e un altro Stato parte della Convenzione UNESCO del 1970. 17

Un bene che soddisfa tutte le condizioni sopra indicate (ovvero: essere un bene culturale, appartenere alla Confederazione ed essere di importanza significativa per il patrimonio culturale) può quindi essere iscritto nell'inventario federale. Il testo dell'articolo 3 capoverso 1 LTBC menziona che i beni culturali «sono iscritti» nell'inventario, il che può sottintendere che l'**iscrizione** avviene automaticamente. Tuttavia, nella pratica, è necessario richiedere tale iscrizione. L'articolo 6 OIBC tratta precisamente della richiesta di iscrizione di un bene nell'inventario federale (*infra* paragrafo 27). 18

I **lavori** relativi alla creazione dell'inventario sono iniziati con l'entrata in vigore dell'OIBC nel luglio 2014 e si sono conclusi nel dicembre 2018. Nel primo semestre del 2025, l'inventario federale, aggiornato al 15 luglio 2021, sarà pubblicato sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC). Esso comprende 75 beni culturali. 19

III. LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO

Come indica il nome stesso, l'OIBC e il suo allegato hanno lo scopo di precisare l'articolo 3 LTBC relativo all'inventario federale. L'articolo 1 OIBC prevede quindi che l'ordinanza regoli i criteri di iscrizione dei beni culturali 20

mobili nell'inventario (lett. a), la procedura di iscrizione (lett. b cpv. 1) e la procedura di cancellazione (lett. b cpv. 2) (*infra* paragrafi 48-54).

21 L'articolo 4 OIBC tratta della **descrizione dei beni culturali iscritti** e prevede che, per ogni bene, l'inventario federale riporti le seguenti informazioni, purché note:

- a. «la sigla;
- b. la data di iscrizione;
- c. il nome dell'istituzione federale proprietaria;
- d. il tipo di oggetto;
- e. il materiale;
- f. la tecnica;
- g. le dimensioni e il peso;
- h. i lotti, il numero o il volume;
- i. i motivi;
- j. le iscrizioni;
- k. i marchi e i segni particolari, in particolare i danni e le riparazioni;
- l. l'epoca o la data di fabbricazione;
- m. l'autore;
- n. il titolo;
- o. informazioni il più possibile precise sulla provenienza e sul luogo di fabbricazione o, se si tratta di un oggetto proveniente da scavi o da ritrovamenti archeologici o paleontologici, sul luogo del ritrovamento;
- p. riferimenti bibliografici con un indice delle illustrazioni, se disponibile;
- q. una fotografia o altra rappresentazione dell'oggetto».

È evidente che il contenuto di ciascuna iscrizione è quindi piuttosto consistente. Si tratta infatti di un aspetto fondamentale su cui è stata posta particolare enfasi al fine di garantire una migliore protezione dei beni culturali iscritti. Come indicato nel Rapporto nazionale sull'attuazione della

Convenzione UNESCO del 1970 in Svizzera, le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 4 OIBC si basano sui requisiti standardizzati degli «Object ID». Queste norme internazionali stabiliscono un elenco di dati minimi (tipo di oggetto, materiali e tecniche, misure, iscrizioni e marchi, segni particolari, titolo, data o epoca e autore) da registrare, necessari per l'identificazione dei beni culturali.

Ai sensi della disposizione legale, l'**elenco** dell'art. 4 OIBC è esaustivo. Alcuni punti, come la sigla (lett. a), la provenienza (lett. o) e le istituzioni della Confederazione (lett. b), richiedono alcune spiegazioni supplementari.

La **sigla** è un riferimento, costituito in linea di principio da lettere e/o numeri, che serve all'identificazione e alla classificazione degli elementi di una collezione. Ai sensi dell'art. 3 OIBC, ogni bene culturale iscritto nell'inventario è identificato da una sigla (cpv. 1) che è composta conformemente all'allegato (cpv. 2). Secondo quest'ultimo, la sigla è costituita da tre elementi:

- l'abbreviazione dell'istituzione della Confederazione che possiede il bene;
- il numero corrispondente al tipo di oggetto in questione;
- le posizioni supplementari aggiunte dall'istituzione della Confederazione.

Nell'ambito della LTBC, i concetti di **origine e provenienza** sono considerati sinonimi intercambiabili, anche se in realtà si tratta di due termini con significati diversi. Essi sono definiti all'articolo 1 lettera b OTBC come «la provenienza del bene culturale e [il] luogo della sua fabbricazione o, se si tratta di un prodotto di scavi o di ritrovamenti archeologici o paleontologici, il luogo del suo ritrovamento». Lo scopo delle ricerche sulla provenienza è quello di ottenere una « rappresentazione idealmente completa della storia dell'oggetto e della documentazione dei passaggi di mano ». Tuttavia, è frequente che questa catena di provenienza sia lacunosa a causa della mancanza di informazioni e documenti. Come indicato in precedenza, l'articolo 4 lettera o OIBC precisa che la provenienza deve essere stabilita, per quanto possibile, per tutti i beni culturali iscritti nell'inventario federale (*supra* paragrafo 21). *A priori*, poiché si tratta di stabilirla «per quanto possibile», una provenienza lacunare non dovrebbe, in linea di principio, impedire l'iscrizione di un bene nell'inventario. Due tipi di beni, vale a dire i beni provenienti da contesti coloniali e i beni spogliati durante il periodo nazionalsocialista, richiedono un'attenzione particolare per quanto riguarda la loro provenienza e la legalità del loro acquisto.

- 25 A questo proposito, il gruppo di lavoro dell'Ufficio federale della cultura ha pubblicato nel 1998 un primo **rapporto di indagine sulla provenienza** dei beni culturali di proprietà della Confederazione relativo al periodo dal 1933 al 1945. Si trattava di esaminare gli acquisti effettuati da varie istituzioni della Confederazione (collezioni d'arte della Confederazione, Musei nazionali svizzeri e Biblioteca nazionale svizzera) durante quel periodo particolarmente turbolento. I risultati avevano allora permesso di concludere che, *a priori*, nessun bene di proprietà della Confederazione era stato acquisito illegalmente né figurava negli elenchi di opere spoliare pubblicati da diversi Stati.

Vent'anni dopo la sua prima pubblicazione, l'Ufficio federale della cultura ha intrapreso un lavoro di aggiornamento dei risultati delle ricerche sulla provenienza, pubblicato in due fasi (2018 e 2020). I risultati di questo aggiornamento hanno permesso di concludere che la maggior parte dei beni acquisiti poteva essere considerata priva di problemi dal punto di vista della provenienza (categoria A o B). Otto beni sono stati considerati potenzialmente sensibili in quanto, sebbene la loro provenienza non abbia potuto essere chiarita in modo completo, le informazioni disponibili lasciano supporre «che potrebbero esserci collegamenti con la problematica dell'arte spoliata» (categoria C). Infine, un solo bene è stato qualificato come «opera confiscata dai nazisti» (categoria D).

A titolo informativo, va ricordato che, a seguito della mozione presentata da Jon Pult nel 2021, il Consiglio federale ha istituito una Commissione indipendente per il patrimonio culturale con un passato problematico incaricata di esaminare in particolare le questioni relative alla provenienza dei beni spogliati durante il nazionalsocialismo e dei beni provenienti dal contesto coloniale. Ciò dovrebbe facilitare l'accertamento della loro provenienza che, conformemente all'articolo 4 lettera o OIBC, è un'informazione da fornire, nella misura del possibile, nell'ambito di un'iscrizione nell'inventario. La Commissione è disciplinata dall'ordinanza sulla Commissione indipendente per il patrimonio culturale con un passato problematico del 22 novembre 2023 (RS 444.21; di seguito: OCPCP).

- 26 Le **istituzioni della Confederazione** sono definite all'articolo 1, lettera c, OTBC come:

1. «il Museo nazionale svizzero, composto dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera a Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis,
2. la Biblioteca nazionale svizzera, alla quale sono annessi l'Archivio letterario svizzero, il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt Neuchâtel,
3. il Museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» a Winterthur,
4. il Museo Vela a Ligornetto,
5. il Museo degli automi musicali a Seewen,
6. il Politecnico federale di Zurigo e le sue collezioni,
7. la collezione d'arte e di beni culturali della Fondazione Gottfried Keller,
8. la collezione d'arte della Confederazione ».

La **richiesta di iscrizione** di un bene nell'inventario federale è disciplinata ²⁷ dall'articolo 6 capoverso 1 OIBC, che prevede che spetti all'istituzione della Confederazione proprietaria del bene presentare la richiesta. Solo un'istituzione della Confederazione ai sensi dell'articolo 1 lettera c OTBC, ad esclusione degli enti pubblici cantonali e comunali, può richiedere tale iscrizione. La richiesta deve essere indirizzata al servizio specializzato dell'Ufficio federale della cultura, uno dei cui compiti è effettivamente la tenuta dell'inventario ai sensi dell'articolo 18 lettera g LTBC. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 OIBC, la richiesta deve contenere le informazioni di cui all'articolo 4 OIBC ed essere presentata in forma elettronica. L'iscrizione di un bene nell'inventario può essere richiesta in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 OIBC, i beni culturali sono considerati ²⁸ iscritti non appena registrati nella banca dati elettronica. La **data di iscrizione** è inoltre riportata nell'inventario (articolo 4 lettera b OIBC e articolo 7 capoverso 2 OIBC).

IV. EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la tenuta di un inventario è «un ²⁹ mezzo collaudato per proteggersi dalla perdita di beni culturali importanti per la collettività ». Il suo scopo è infatti quello di rafforzare la protezione dei beni

che costituiscono il patrimonio culturale nazionale contro la loro perdita definitiva. A tal fine, l'inventario istituisce due tipi di effetti principali: quelli destinati a controllare e limitare i movimenti transfrontalieri (in particolare le esportazioni) e quelli destinati a incidere sul diritto di proprietà. L'articolo 3 capoverso 2 LTBC prevede quindi che l'iscrizione nell'inventario comporti i seguenti **effetti restrittivi e derogatori**: il bene culturale non può essere oggetto di prescrizione acquisitiva né essere acquisito in buona fede (lettera a), l'azione di rivendicazione è imprescrittibile (lettera b) e l'esportazione definitiva del bene culturale fuori dalla Svizzera è vietata (lettera c). Va precisato che questi diversi effetti giuridici sono limitati al territorio svizzero.

A. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione per prescrizione acquisitiva (art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC)

- 30 La **prescrizione acquisitiva** è un modo di acquisto originario della proprietà mobiliare. L'art. 728 cpv. 1 CC prevede che chi ha posseduto pacificamente e senza interruzioni la cosa altrui per un certo tempo ne diventa proprietario per prescrizione, purché l'abbia posseduta in buona fede e come proprietario. Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, l'acquisizione della proprietà per prescrizione (da parte dell'attuale possessore) comporta l'estinzione, di pieno diritto, del diritto di proprietà del precedente proprietario.
- 31 Il **termine di** prescrizione acquisitiva usuale è di 5 anni (art. 728 cpv. 1 CC). A seguito dell'entrata in vigore della LTBC, tale termine è stato portato a 30 anni per i beni culturali (art. 728 cpv. 1^{ter} CC). Tale proroga consente di tutelare maggiormente il diritto del precedente proprietario del bene culturale, ritardando il momento in cui si verifica l'acquisizione della proprietà per prescrizione.
- 32 I beni culturali iscritti nell'inventario godono di una tutela superiore, poiché l'art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC prevede che essi non possano semplicemente **essere oggetto di prescrizione acquisitiva**, indipendentemente dal fatto che il termine di 30 anni sia scaduto. Si tratta di un'eccezione importante alle norme sulla prescrizione acquisitiva, che è stata fissata nel CC, all'art. 728 cpv. 1^{ter}, al momento dell'entrata in vigore della LTBC, rendendola un caso eccezionale previsto dalla legge.

B. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione in buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC)

L'**acquisizione in buona fede** è disciplinata dall'art. 714 cpv. 2 CC, che 33 prevede che «chi, in buona fede, è posto come proprietario di un bene mobile ne acquisisce la proprietà, anche se l'autore del trasferimento non aveva la qualità per operarlo; la proprietà gli è acquisita non appena è tutelato dalle norme sul possesso [vale a dire gli art. 933-935 CC]». Si distinguono due situazioni in cui l'acquirente in buona fede può diventare proprietario di un bene culturale in virtù delle norme sul possesso. Si tratta, in primo luogo, del caso dell'art. 933 CC che tratta dell'acquisizione di un bene mobile che era stato affidato (in linea di principio dal proprietario del bene) a colui che ha effettuato il trasferimento di proprietà all'acquirente in buona fede. La seconda eventualità è quella di un acquirente in buona fede di cose smarrite, rubate o di cui il precedente possessore è stato privato in qualsiasi altro modo contro la sua volontà. In questo caso, l'acquirente in buona fede diventa proprietario per effetto dell'art. 714, cpv. 2, CC, solo quando è scaduto il diritto di intentare un'azione mobiliare ai sensi dell'art. 934 CC. Infatti, se il precedente possessore che è stato privato involontariamente del possesso agisce contro l'acquirente in buona fede entro il termine legale, quest'ultimo dovrà restituirgli il bene (*infra* paragrafo 37 e paragrafo 39). Quando sono soddisfatte le condizioni per un acquisto in buona fede, il trasferimento della proprietà è considerato valido. L'acquirente in buona fede diventa quindi effettivamente proprietario del bene.

In entrambe le situazioni sopra citate, l'acquirente che vuole poter essere 34 tutelato nel suo acquisto deve essere in buona fede al momento del **trasferimento della proprietà**. Si dice che deve aver agito « in buona coscienza [e] che ogni comportamento disonesto, moralmente riprovevole, appare escluso ». In altre parole, deve aver creduto nel potere di disporre dell'alienante, derivante dal suo possesso. La buona fede è presunta ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CC, a condizione che sia compatibile con la diligenza che le circostanze consentivano di esigere (cpv. 2). A questo proposito, va sottolineato che, in linea di principio, non sussiste un obbligo generale per l'acquirente di informarsi sul potere di disporre del suo contraente. Infatti, solo in caso di dubbi o circostanze particolari che dovrebbero destare il suo sospetto, egli è tenuto a procedere a un esame più approfondito. Tuttavia, questa regola generale va sfumata, poiché un maggiore grado di vigilanza e

una maggiore prudenza sono necessari nei settori in cui abbondano le offerte di oggetti di provenienza dubbia (come nel caso dei beni culturali). È quindi necessario un certo grado di diligenza nelle transazioni di beni culturali, in particolare dall'entrata in vigore della LTBC. Questo obbligo non è limitato ai professionisti, poiché ciò che è determinante è la conoscenza che l'acquirente ha del settore in questione (e non il fatto che agisca a titolo professionale o meno). Nella sentenza « Malevitch », il Tribunale federale ha inoltre precisato che i requisiti di diligenza che l'acquirente deve dimostrare al momento del trasferimento della proprietà (*in casu*, il trasferimento era avvenuto nel 1989) non possono essere valutati in base alle nostre conoscenze attuali. Occorre infatti tenere conto del contesto dell'epoca, in cui le ricerche sulla provenienza, sebbene comuni, si concentravano sull'autenticità dell'oggetto e su eventuali precedenti proprietari di fama, e non sul chiarimento del potere di disporre del venditore (aspetto che ha assunto particolare rilevanza dopo la caduta della cortina di ferro e l'emergere del dibattito sull'arte spoliata).

Nel caso di specie, il Tribunale federale, incaricato di esaminare la buona fede dell'acquirente, ha concluso che quest'ultimo non poteva *in definitiva* invocarla. Secondo il Tribunale, il fatto che H., esperta di arte d'avanguardia russa, lo avesse informato dell'esistenza di una voce secondo cui sul mercato circolava un quadro rubato di Malevich avrebbe dovuto indurlo « ad adottare le misure precauzionali [necessarie] » consistenti, in particolare, nel «raccogliere ulteriori informazioni su [detta] voce presso H. o un altro esperto, ovvero chiedere a tale persona di effettuare le opportune ricerche [cosa che egli non ha fatto nel caso di specie]». Poiché i giudici federali non potevano pronunciarsi nel merito, la causa è stata rinviata al Tribunale superiore di Zurigo, che ha infine respinto il ricorso. L'autorità zurighese ha ritenuto che la presunzione di proprietà (del cedente del quadro) derivante dal suo possesso (art. 930 cpv. 1 CC) era applicabile nel caso di specie, poiché non era stata fornita alcuna prova che la confutasse. Da quanto sopra esposto risulta che l'acquirente aveva acquistato il bene da una persona che aveva il potere di disporre. Non potendo essere provata l'assenza di tale potere, condizione necessaria per l'azione mobiliare, i giudici cantonali hanno naturalmente concluso con il rigetto della domanda. Essi hanno quindi ritenuto che la conclusione del Tribunale federale circa la mancanza di buona fede dell'acquirente fosse irrilevante, poiché si doveva partire dal presupposto che questi avesse acquistato il bene da una persona avente il diritto di disporre. Di conseguenza, tale ragionamento ha consentito al Tribunale di Zurigo di

respingere la domanda del ricorrente, pur rispettando le considerazioni vincolanti della sentenza del Tribunale federale. L'acquirente ha così potuto conservare il bene controverso, anche se era stato considerato non in buona fede.

In linea di massima, i beni culturali, ad eccezione di quelli iscritti nell'inventario, possono essere acquisiti in buona fede, a condizione che siano rispettati i requisiti ordinari in materia. L'art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC impedisce infatti l'acquisizione in buona fede dei beni culturali iscritti nell'inventario federale. La loro acquisizione alla scadenza del **termine di prescrizione** di cui all'art. 934 cpv. 1^{bis} CC è quindi impossibile. 35

Anche se l'art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC non prevedesse un tale effetto, l'acquisizione in buona fede di un bene culturale iscritto nell'inventario sarebbe praticamente impossibile nella pratica. L'inventario federale può essere considerato un **registro pubblico** ai sensi dell'art. 9 CC. In quanto tale, esso fa fede dei fatti che constata e la cui inesattezza non è provata (art. 9 cpv. 1 CC). Ne consegue la seguente presunzione: fino a prova contraria, i beni iscritti nell'inventario appartengono alla Confederazione e rivestono un'importanza significativa per il patrimonio culturale. Pertanto, la buona fede dell'acquirente sarà tanto più difficile da dimostrare, poiché egli non poteva ignorare l'esistenza dell'inventario e l'iscrizione del bene culturale in esso. 36

C. Effetto relativo all'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione (art. 3 cpv. 2 lett. b LTBC)

Esistono due tipi di **azioni** volte al ripristino della situazione precedente *mediante la* restituzione della cosa: l'azione di rivendicazione del proprietario e l'azione mobiliare del possessore precedente. 37

L'**azione di rivendicazione del proprietario** di cui all'art. 641 cpv. 2 CC è un'azione cosiddetta condannatoria. La legittimazione ad agire spetta al proprietario che non ha più (o non ha mai avuto) il possesso del suo bene. La legittimazione a difendersi spetta a chi possiede il bene al momento dell'avvio dell'azione. Affinché tale azione abbia esito positivo, devono essere soddisfatte due condizioni materiali. In primo luogo, l'attore deve dimostrare di aver validamente acquisito la proprietà del bene rivendicato, ovvero di esserne il legittimo proprietario. In secondo luogo, spetta anche a lui dimostrare che il convenuto detiene la cosa «senza diritto», ovvero che non è 38

«titolare di un diritto opponibile al ricorrente che gli consenta di rifiutare la restituzione della cosa». L'azione di rivendicazione è imprescrittibile.

- 39 **L'azione mobiliare del possessore precedente** di cui all'art. 934 CC si basa invece sul possesso precedente (e non sulla proprietà). Infatti, la legittimazione ad agire spetta a qualsiasi possessore precedente che sia stato privato del bene contro la sua volontà. Come l'azione di rivendicazione, essa è intentata contro l'attuale possessore. Anche in questo caso, affinché l'azione abbia successo, devono essere soddisfatte due condizioni materiali. Il ricorrente deve essere stato privato dell'oggetto contro la sua volontà, ovvero averne perso il possesso in modo diverso dall'affidamento (ai sensi dell'art. 933 CC). Può trattarsi di una perdita, di un furto o di una confisca in uno Stato straniero per motivi politici. Per contro, quando la cosa rivendicata è un bene culturale, « il mancato rispetto delle disposizioni in materia di esportazione non è considerato come una privazione involontaria ». La cessione involontaria può aver avuto luogo in Svizzera o all'estero. È inoltre necessario che il convenuto, ovvero l'attuale possessore, non possa far valere alcuna eccezione, in particolare invocando un diritto preferenziale sul bene o la scadenza del termine di prescrizione. Contrariamente all'azione di rivendicazione, l'azione mobiliare decade, di norma, entro un termine di 5 anni dalla cessione involontaria (art. 934 cpv. 1 CC).
- 40 Dall'entrata in vigore della LTBC, i beni culturali beneficiano di un **regime particolare** poiché, in virtù dell'art. 934 cpv. 1^{bis} CC, il termine di prescrizione è di 30 anni a partire dalla cessione involontaria (termine assoluto) e di un anno dal momento in cui il proprietario è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità dell'attuale possessore (termine relativo). Questa formulazione è alquanto maldestra poiché, *a priori*, il termine di un anno decorre dal momento in cui il proprietario viene a conoscenza di determinati fatti. Tuttavia, come già affermato in precedenza, la legittimazione ad agire spetta al possessore espropriato (che sia o meno proprietario del bene). Pertanto, secondo Foëx, occorre interpretare l'art. 934 cpv. 1^{bis} CC nel senso che il termine di un anno decorre dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei fatti sopra menzionati. Lo scopo di questa *lex specialis* è quello di proteggere l'ex possessore dal traffico internazionale di beni culturali.
- 41 I beni culturali iscritti nell'inventario federale sono ancora più protetti, poiché l'art. 3 cpv. 2 lett. b LTBC prevede che l'azione di rivendicazione è

imprescrittibile. Questo effetto va inteso nel senso che « la prescrizione dell'azione di rivendicazione non è un'eccezione che il convenuto può invocare per paralizzare il diritto dell'attore ». L'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione per i beni iscritti nell'inventario federale non ha alcuna utilità per quanto riguarda l'azione di cui all'art. 641 cpv. 2 CC, poiché quest'ultima è già, per sua natura, imprescrittibile. *A contrario*, come spiegato sopra, essa assume tutto il suo significato per quanto riguarda l'azione mobiliare di cui all'art. 934 CC. Va inoltre precisato che queste due azioni coesistono e possono essere cumulate, a condizione che l'attore abbia la legittimazione ad agire in entrambe. Egli deve quindi essere sia proprietario del bene che possessore precedente espropriato contro la sua volontà. In pratica, l'azione mobiliare di cui all'art. 934 CC consente al ricorrente di recuperare più facilmente il bene rivendicato rispetto all'azione di rivendicazione di cui all'art. 641, cpv. 2, CC, poiché, nel primo caso, non è tenuto a provare il proprio diritto di proprietà sul bene. Appare quindi più opportuno introdurre un'azione di rivendicazione dei beni culturali sulla base dell'art. 934, cpv. 1^{bis} CC.

D. Effetto implicito relativo all'inalienabilità dei beni culturali (*res extra commercium*)

In linea di principio, un proprietario ha il potere di disporre liberamente dei propri beni ai sensi dell'art. 641 cpv. 1 CC. Tuttavia, quando si tratta di beni che fanno parte del patrimonio culturale di uno Stato, occorre tenere conto di altre questioni. I vari effetti sopra menzionati riguardano i beni culturali iscritti nell'inventario proprio a causa del loro status particolare. Le caratteristiche loro attribuite consentono infatti di qualificarli come *res extra commercium*, ossia **cose fuori commercio**. Essi sono quindi considerati beni inalienabili, la cui proprietà non può essere trasferita. La Confederazione non può quindi vendere i propri beni fintanto che questi rimangono iscritti nell'inventario federale. Tale inalienabilità non è prevista esplicitamente dalla legge, ma deriva dagli effetti dell'articolo 3 capoversi 2 lettere a e b LTBC relativi al diritto di proprietà. La qualificazione di *res extra commercium* ha anche come conseguenza che tali beni possono essere rivendicati in qualsiasi momento da qualsiasi detentore. L'inalienabilità è relativa, nel senso che affinché un bene sia qualificato come tale, deve soddisfare determinate condizioni (vale a dire quelle che ne consentono l'iscrizione nell'inventario).

- 43 Come i beni iscritti nell'inventario federale, anche le **curiosità naturali e le antichità** non possono essere oggetto di prescrizione acquisitiva né essere acquisite in buona fede, e l'azione rivendicativa è imprescrittibile (art. 724 cpv. 1^{bis} frase 2 e 3 CC). Tuttavia, a differenza dei beni iscritti nell'inventario, che sono pienamente inalienabili, le curiosità naturali e le antichità possono essere alienate previa autorizzazione delle autorità cantonali competenti (art. 724 cpv. 1^{bis} frase 1 CC) e nel rispetto della procedura amministrativa applicabile nel Cantone interessato. Si tratta quindi di una categoria particolare di *res extra commercium*. La loro appropriazione illecita costituisce un reato punito dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LTBC.

E. Effetto relativo al divieto definitivo di esportazione fuori dalla Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. c LTBC)

- 44 Conformemente al preambolo della Convenzione UNESCO del 1970, lo scambio di beni culturali tra nazioni consente di approfondire la conoscenza della civiltà umana, di arricchire la vita culturale di tutti i popoli e di far nascere il rispetto e la stima reciproci tra le nazioni. La circolazione lecita dei beni culturali sembra, *a priori*, essere incoraggiata. Tuttavia, l'art. 3 cpv. 2 lett. c LTBC prevede che l'**esportazione definitiva** dalla Svizzera dei beni iscritti nell'inventario è vietata. Infatti, i beni culturali iscritti nell'inventario che rivestono un significato particolare per il patrimonio culturale nazionale, la loro esportazione definitiva costituirebbe una perdita importante per la Svizzera.
- 45 Al fine di sfumare tale divieto, un'**esportazione temporanea** è tuttavia possibile a determinate condizioni. Ai sensi degli articoli 5 cap. 1 LTBC e 24 cap. 1 OTBC, chi intende esportare un bene culturale iscritto nell'inventario deve ottenere un'autorizzazione dal servizio specializzato. Tale autorizzazione è rilasciata a due condizioni: deve trattarsi di un'esportazione temporanea (art. 5 cpv. 2 lett. a LTBC) che deve essere effettuata a fini di ricerca, conservazione, esposizione o per altri motivi analoghi (art. 5 cpv. 2 lett. b LTBC). Il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è di 30 giorni al massimo prima della data prevista per l'esportazione (art. 3 cpv. 1 OTBC). La domanda deve indicare lo scopo e la data dell'esportazione temporanea nonché la data di ritorno del bene in Svizzera ed essere accompagnata dalla descrizione del bene culturale in questione e dal suo numero nell'inventario federale (art. 3 cpv. 2 e 3 OTBC). Oltre

all'autorizzazione di cui sopra, è necessario fornire una dichiarazione doganale

che indichi il tipo di oggetto e il luogo di fabbricazione (art. 4a LTBC *cum* art. 25 cpv. 1 lett. a e b OTBC). Questi documenti devono essere trasmessi alle autorità doganali incaricate del controllo del trasferimento dei beni alla frontiera (art. 19 cpv. 1 LTBC e art. 25 cpv. 3 OTBC).

In caso di **esportazione illecita** di un bene culturale iscritto nell'inventario federale, il Consiglio federale dispone di un diritto di restituzione da far valere nei confronti degli altri Stati parti della Convenzione UNESCO del 1970 (art. 6 cpv. 1 LTBC). Tale azione può assumere diverse forme: azione giudiziaria, procedura diplomatica o richiesta di assistenza internazionale in materia penale. Le richieste di restituzione presentate a Stati non firmatari della Convenzione UNESCO del 1970 sono soggette alle condizioni previste dal diritto interno di tali Stati, il che può comportare alcune difficoltà. Per esportazione illecita si intende la situazione in cui un bene «è uscito dal suo territorio di origine [*in casu*, la Svizzera] in violazione di una normativa nazionale sulla protezione del patrimonio culturale [*in casu*, la LTBC e/o l'art. 724 CC], indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto [da parte] del suo legittimo proprietario o di un'altra persona». Nel caso di un'esportazione temporanea di un bene iscritto nell'inventario, essa è considerata illecita se il bene esce dal territorio svizzero senza autorizzazione (art. 5 LTBC). Oltre a dover restituire il bene culturale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LTBC, l'autore dell'esportazione illecita è anche passibile di sanzioni penali (art. 24 cpv. 1 lett. d LTBC). 46

Esistono altre misure che uno Stato può adottare per proteggere i propri beni culturali e controllarne la circolazione, ad esempio l'istituzione di un **diritto di prelazione** dello Stato in caso di vendita. È il caso, in particolare, dello Stato francese che, in virtù dell'articolo L123-1 del Codice del patrimonio, può esercitare un diritto di prelazione nell'ambito di qualsiasi vendita pubblica o privata di beni culturali effettuata alle condizioni previste dall'articolo L321-9 del Codice di commercio relativo alle vendite volontarie di beni mobili all'asta pubblica. Sebbene altri Stati dispongano di meccanismi analoghi di protezione del patrimonio culturale, la Svizzera ha escluso tale possibilità, in particolare a causa delle norme di ripartizione delle competenze tra i Cantoni e la Confederazione. 47

V. LA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO

- 48 L'elenco dei beni iscritti nell'inventario non è definitivo, poiché l'articolo 3 capoverso 3 LTBC prevede **tre casi** in cui un bene può essere cancellato: se non riveste più un'importanza significativa per il patrimonio culturale (lettera a), se la sua incorporazione in un complesso lo giustifica (lettera b) e se la Confederazione perde i suoi diritti di proprietà o vi rinuncia (lett. c).

A. Il bene non riveste più un'importanza significativa per il patrimonio culturale (art. 3 cpv. 3 lett. a LTBC)

- 49 Si tratta dell'eventualità in cui la terza condizione dell'art. 3 cpv. 1 LTBC, necessaria per l'iscrizione di un bene nell'inventario, non è più soddisfatta (*supra* paragrafi 11-16). In tal caso, è giustificato che il bene sia cancellato dall'inventario, poiché non soddisfa più i requisiti che ne consentono l'iscrizione. Poiché l'importanza significativa di un bene per il patrimonio culturale è un concetto indeterminato, essa può variare nel tempo. È quindi possibile che un bene **perda la sua importanza particolare** in un determinato momento. Ciò si verificherebbe in particolare se nuove scoperte mettessero in discussione il suo valore dimostrando che si tratta in realtà di un falso o se altri beni culturali della stessa natura fossero acquisiti dalla Confederazione, riducendo così il valore del bene iscritto nell'inventario.

B. L'incorporazione del bene in un insieme che ne giustifica la cancellazione (art. 3 cpv. 3 lett. b LTBC)

- 50 Questa seconda ipotesi riguarda il caso in cui la reintegrazione del bene culturale nel suo contesto originario, ad esempio un edificio religioso, un'altra collezione, un edificio o altro, ne richieda l'**alienazione**. Poiché il bene in questione è considerato inalienabile in virtù della sua iscrizione nell'inventario (*supra* paragrafo 42), è necessaria la sua cancellazione.

C. La Confederazione perde i diritti di proprietà sul bene o vi rinuncia (art. 3 cpv. 3 lett. c LTBC)

- 51 Quest'ultima situazione corrisponde al caso in cui la seconda condizione dell'articolo 3 capoverso 1 LTBC necessaria per l'iscrizione di un bene nell'inventario non è più soddisfatta (*supra* paragrafo 28). Come per la perdita

di importanza significativa per il patrimonio culturale, è coerente procedere alla cancellazione del bene iscritto, poiché esso non soddisfa più le condizioni necessarie per figurarvi.

La Confederazione può **perdere il diritto di proprietà** sul bene culturale nel caso in cui «un terzo faccia valere un diritto legittimo [sui beni iscritti], ad esempio dimostrando che gli sono stati sottratti». Tale perdita può verificarsi anche in caso di distruzione del bene culturale inventariato. La Confederazione non perde invece il diritto di proprietà in caso di vendita o di alienazione involontaria. 52

Per quanto riguarda la **rinuncia al diritto di proprietà**, essa può intervenire se la Confederazione scopre che la provenienza del suo bene è eticamente discutibile (furto o saccheggio) e decide volontariamente di restituirlo. Un caso del genere potrebbe verificarsi in particolare nel caso di beni la cui provenienza, a seguito di nuove ricerche, un rischio di spoliazione durante il periodo 1933-1945 o in relazione a contesti coloniali. La Confederazione può inoltre rinunciare al proprio diritto di proprietà quando il bene culturale è stato cancellato dall'inventario federale a causa della perdita di importanza significativa per il patrimonio culturale nazionale. Tuttavia, in tal caso, è proprio la perdita di importanza significativa che porta alla cancellazione del bene e non la decisione di rinunciare al diritto di proprietà, che interviene in un secondo momento. 53

La **procedura di cancellazione** è prevista dall'articolo 8 OIBC. Quando si verifica una delle ipotesi di cui all'articolo 3 capoverso 3 LTBC, l'istituzione della Confederazione che possiede il bene può chiedere al servizio specializzato la sua cancellazione dall'inventario, precisando che tale richiesta deve essere debitamente motivata (articolo 8 capoverso 1 OIBC). In caso di approvazione della richiesta da parte di tale servizio, quest'ultimo cancella effettivamente l'iscrizione del bene nella banca dati elettronica (art. 8 cpv. 2 OIBC). In pratica, i casi di cancellazione di un bene dall'inventario sono relativamente rari. 54

VI. LA FORMA DELL'INVENTARIO E LA COMPETENZA PER LA SUA TENUTAE

Ai sensi degli articoli 3 cpv. 4 LTBC e 18 lett. g LTBC, il **servizio specializzato** è l'**organo competente per la tenuta dell'inventario** 55

federale. Esso è naturalmente competente anche per decidere l'iscrizione e la cancellazione dei beni culturali dall'inventario (art. 5 cpv. 2 OIBC). Infine, come già visto, lo stesso servizio è anche autorizzato ad autorizzare l'esportazione temporanea di un bene iscritto nell'inventario (art. 5 cpv. 1 LTBC). Ai sensi degli articoli 22 cpv. 1 OTBC e 5 cpv. 1 OIBC, esso è collegato all'UFC e denominato servizio specializzato «Trasferimento internazionale dei beni culturali» dell'Ufficio federale della cultura.

- 56 L'articolo 3 cpv. 4 LTBC prevede inoltre che l'inventario federale sia redatto sotto forma di **banca dati elettronica** e pubblicato. La pubblicazione deve avvenire sul sito Internet dell'Ufficio federale della cultura (art. 5 cpv. 1 OIBC). Ai sensi dell'art. 9 OIBC, l'accesso all'inventario è gratuito. Lo scopo di tale soluzione è quello di favorirne la consultazione e di consentirne un'ampia diffusione in Svizzera e all'estero. In pratica, l'inventario federale è tenuto sotto forma di banca dati elettronica presso il servizio specializzato ed è quindi accessibile al pubblico in formato PDF scaricabile dal sito dell'Ufficio federale della cultura. Questa modalità sembra essere la più opportuna, poiché è più semplice scaricare e consultare un PDF che una banca dati elettronica, che richiede una buona connessione Internet e alcune conoscenze informatiche.
- 57 L'inventario è a disposizione anche degli organi doganali, uno dei cui compiti è il controllo delle esportazioni. In questo modo, essi possono verificare se il bene culturale in questione è iscritto nell'inventario federale e se è quindi soggetto a restrizioni all'esportazione.
- 58 Conformemente agli articoli 30 cpv. 2 LTBC e 21 cpv. 1 OTBC, il trattamento dei **dati personali** effettuato nell'ambito dell'inventario deve rispettare la legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (RS 235.1; di seguito: LPD).

VII. ALTRI INVENTARI DELLA LTBC

- 59 Esistono **altri due inventari o registri istituiti tramite la LTBC**. Si tratta, da un lato, del registro tenuto dai commercianti d'arte e dagli addetti alle vendite all'asta e, dall'altro, dell'inventario tenuto dai depositi franchi.
- 60 Il **registro tenuto dai commercianti d'arte e dagli addetti alle vendite all'asta** trova il suo fondamento direttamente nella LTBC, che attua l'impegno assunto all'art. 10 lett. a della Convenzione UNESCO del 1970. L'art. 16 cpv. 2

lett. c LTBC prevede quindi che i commercianti d'arte e le persone che praticano la vendita all'asta siano tenuti a tenere un registro delle acquisizioni di beni culturali. Tale registro deve contenere le seguenti informazioni: la descrizione del bene culturale (definita dall'art. 1 lett. a OTBC), l'origine del bene culturale se nota, i dati identificativi del venditore o del fornitore, la data del trasferimento, il prezzo di acquisto o di stima del bene culturale (art. 16 cpv. 2 lett. c LTBC *cum* art. 19 cpv. 1 e 17 cpv. 1 lett. a e b OTBC). Il registro deve essere conservato per 30 anni (art. 16 cpv. 3 LTBC) e deve poter essere presentato su richiesta (art. 19 cpv. 2 OTBC). L'obiettivo è garantire la tracciabilità delle varie transazioni effettuate. Inoltre, può anche fungere da prova in un procedimento penale.

Il servizio specializzato controlla, tra l'altro, il **rispetto dell'obbligo** relativo alla tenuta del registro e, in caso di sospetto di infrazione, presenta una denuncia all'autorità penale competente (art. 17 LTBC). In caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 16 capoversi. 2 lett. c LTBC, i commercianti d'arte e le persone che praticano la vendita all'asta sono passibili di una multa fino a 20 000 franchi, ai sensi dell'articolo 25 capoversi. 1 lett. a LTBC. Sul piano civile, la violazione dell'obbligo non comporta la nullità del contratto stipulato tra il commerciante d'arte o la persona che pratica la vendita all'asta e il venditore o il fornitore. 61

In pratica, sembra che i commercianti d'arte e gli addetti alle vendite all'asta rispettino abbastanza bene i loro obblighi legali, controllando in modo più efficace i beni trasferiti. Diversi sindacati e associazioni hanno inoltre adottato codici di condotta, ossia strumenti giuridicamente non vincolanti volti a stabilire norme di comportamento per le persone che operano professionalmente nel commercio di beni culturali. Questa autoregolamentazione tra pari consente quindi di rafforzare le disposizioni di legge, in quanto il mancato rispetto del codice di condotta da parte di uno dei membri dell'associazione può comportarne l'esclusione.

L'inventario tenuto dai porti franchi trova invece il suo fondamento nella legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 630.1; di seguito LD). I porti franchi sono «parti del territorio svizzero separate dal resto del territorio doganale e sottoposte a sorveglianza doganale». Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LTBC, il deposito di beni culturali in un porto franco è assimilato a un'importazione ai sensi della legge. Di conseguenza, è soggetto anche all'obbligo di dichiarazione doganale previsto dall'articolo 4a LTBC *cum* 62

articolo 25 capoverso 1 lettere a e b OTBC. Ai sensi del punto 14 dell'allegato 2 dell'ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (RS 631.01; di seguito: OD), i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LTBC sono considerati merci sensibili ai sensi della LD. A questo titolo, il depositario o il magazziniere è tenuto a tenere un inventario di tutti i beni culturali depositati (art. 56 e 66 LD, art. 182 cpv. 2-185 OD e art. 47 e 48 dell'Ordinanza dell'UFDF sulle dogane del 4 aprile 2007 (RS 631.013; di seguito: OD-UFDF)). Al fine di agevolare il controllo da parte dell'amministrazione doganale, il depositario o il magazziniere deve presentare immediatamente, su richiesta, il proprio inventario. Questa misura mira a garantire la trasparenza dei porti franchi e a combattere eventuali abusi, in particolare impedendo che beni culturali di provenienza dubbia possano essere depositati nei porti franchi senza attirare l'attenzione delle autorità.

VIII. ALTRI INVENTARI FEDERALI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- 63 Esistono quattro **altri inventari federali** di rilievo che servono alla protezione del patrimonio culturale svizzero. Le loro disposizioni sono state emanate essenzialmente nei confronti dello Stato e delle sue diverse autorità amministrative. I privati vi sono confrontati solo molto raramente.
- 64 Il primo è l'inventario svizzero dei beni culturali di importanza nazionale e regionale (**Inventario PBC**), di cui l'art. 4 lett. d della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi o situazioni di emergenza del 20 giugno 2014 (RS 520.3; di seguito: LPBC). Esso elenca i beni culturali da proteggere in via prioritaria al fine di evitarne la perdita parziale o totale. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è incaricato della sua elaborazione e della sua tenuta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione di emergenza del 29 ottobre 2014 (RS 520.31; di seguito: PBC). L'inventario distingue due tipi di beni: i beni di importanza nazionale (oggetti A), indicati in grassetto, e i beni di importanza regionale (oggetti B) (art. 1 cpv. 1 lett. a e b OPBC *cum* art. 2 cpv. 1 OPBC). Gli «oggetti A» sono riprodotti anche sul geoportale della Confederazione, gestito dall'Ufficio federale di topografia, per facilitarne la geolocalizzazione. I beni figuranti nell'inventario PBC sono classificati per Cantoni. Nel primo semestre del 2025, la quarta edizione dell'inventario, aggiornata nel 2021, sarà

accessibile al pubblico in formato PDF sul sito web dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Il secondo è l'inventario federale degli insediamenti costruiti di importanza nazionale da proteggere in Svizzera (**Inventario ISOS**). Esso si basa sull'art. 5 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (RS 451; di seguito: LPN), che prevede che il Consiglio federale rediga inventari di oggetti di importanza nazionale. L'inventario ISOS non è esaustivo e deve essere aggiornato regolarmente (art. 5 cpv. 2 LPN). La relativa ordinanza, ovvero l'Ordinanza sull'inventario federale degli insediamenti da proteggere in Svizzera del 13 novembre 2019 (RS 451; di seguito: OISOS), è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Come l'inventario federale di cui all'art. 3 LTBC, è redatto dall'Ufficio federale della cultura (UFC) (art. 1 cpv. 2 OISOS) e comprende tutti gli oggetti elencati nell'allegato 1 (art. 1 cpv. 1 OISOS). Il suo scopo è quello di elencare i siti costruiti in Svizzera che necessitano di una protezione particolare, in particolare in relazione alla pianificazione del territorio. I criteri di valutazione che consentono di determinare se un sito è sufficientemente prezioso per essere iscritto nell'inventario sono elencati all'articolo 8 OISOS. Come gli «oggetti A» dell'inventario PBC, anche i siti elencati nell'inventario ISOS figurano sul geoportale della Confederazione, dove possono essere consultati gratuitamente (art. 2 cpv. 2 OISOS). 65

Il terzo è l'inventario federale dei paesaggi, dei siti e dei monumenti naturali di importanza nazionale (**Inventario IFP**). Come l'inventario ISOS, si basa sull'articolo 5 LPN. L'ordinanza concernente l'inventario federale dei paesaggi, dei siti e dei monumenti naturali del 29 marzo 2017 (RS 451.11; di seguito: OIFP) è entrata in vigore il 1° giugno 2017. Come l'inventario ISOS, comprende tutti gli oggetti elencati nell'allegato 1 (art. 1 cpv. 1 OIFP). Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (art. 2 cpv. 2 OIFP). Questo strumento consente quindi «di preservare e proteggere l'aspetto caratteristico del paesaggio e delle località, i siti evocativi del passato, le curiosità naturali e i monumenti del Paese, nonché di promuovere la loro conservazione e manutenzione» conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 lettera a LPT. L'articolo 5 capoverso 1 OIFP prevede che le caratteristiche paesaggistiche naturali e culturali nonché gli elementi salienti degli oggetti iscritti debbano essere conservati intatti. Il patrimonio edilizio censito nell'inventario IFP è accessibile anche sul geoportale della Confederazione. 66

- 67 Infine, l'ultimo è l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (**Inventario IVS**). Come i due inventari precedenti, si concentra sulla protezione del patrimonio edilizio e si basa sull'art. 5 LPN. Le norme relative si trovano nell'Ordinanza concernente l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera del 14 aprile 2010 (RS 451.13; di seguito: OIVS), entrata in vigore il 1° luglio 2010. L'inventario IVS è redatto dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) (art. 3 cpv. 2 OIVS). È accessibile online sul geoportale della Confederazione e può essere consultato gratuitamente presso l'USTRA (art. 4 OIVS). Il suo scopo è quello di censire le vie di comunicazione storiche della Svizzera meritevoli di protezione, al fine di poterle conservare e mantenere nel miglior modo possibile.
- 68 Nel diritto svizzero è possibile distinguere **due tipi di iscrizioni in base ai loro effetti**: le iscrizioni cosiddette costitutive e quelle cosiddette dichiarative. Lo stato della ricerca in materia nell'ambito degli inventari relativi alla protezione del patrimonio culturale (che si tratti dell'inventario federale dell'art. 3 LTBC o degli altri quattro inventari sopra menzionati) è relativamente poco sviluppato. Sarebbe quindi possibile fare riferimento, per analogia, alla dottrina relativa ai vari registri esistenti e in particolare al registro di commercio e al registro fondiario. Come l'inventario, entrambi sono strumenti di diritto amministrativo il cui scopo è quello di inventariare e pubblicare diverse informazioni. Tuttavia, questi due strumenti presentano anche alcune differenze, il che implica che l'analogia applicata può essere considerata relativamente audace.

Un'iscrizione ha **effetto costitutivo** quando è una condizione necessaria per la nascita del rapporto giuridico societario (nel quadro del registro di commercio) o per la costituzione o l'acquisizione del diritto reale (nel quadro del registro fondiario). *A contrario*, in assenza di iscrizione, si considera che la società o il diritto reale non esistono. L'effetto costitutivo dell'iscrizione nel diritto societario è sancito dall'art. 52 cpv. 1 CC, che prevede che «le società organizzate in forma corporativa [...] acquisiscono la personalità giuridica [che consente loro di godere e di esercitare i diritti civili] con l'iscrizione nel registro di commercio». Questo principio è inoltre menzionato più volte nelle disposizioni del CO relative alle società di capitali e di persone. L'art. 971 cpv. 1 CC, relativo ai diritti reali, dispone invece che «ogni diritto la cui

costituzione [cioè la nascita] è legalmente subordinata all'iscrizione nel registro fondiario esiste [...] solo se tale iscrizione ha luogo».

Al contrario, un'**iscrizione è detta dichiarativa** quando non è necessaria per la nascita del rapporto giuridico o del diritto reale, poiché questi esistono *de lege* al di fuori dei registri (*extra tabulas*). L'iscrizione nel registro di commercio non ha alcuna conseguenza giuridica, ma si limita a constatare l'esistenza del rapporto societario e a renderlo pubblico. Essa realizza così «lo scopo stesso del registro, che è quello di pubblicare determinati fatti giuridicamente rilevanti e garantire la sicurezza del diritto [...]». L'art. 52 cpv. 2 CC, relativo al diritto delle società, dispone, ad esempio, che le associazioni a scopo di lucro sono esentate da tale formalità (vale a dire l'iscrizione costitutiva). Per quanto riguarda l'iscrizione dichiarativa nel registro fondiario, essa viene effettuata, da un lato, al fine di garantire che detto registro sia conforme alla realtà giuridica e, dall'altro, al fine di rendere il diritto reale opponibile a terzi e di legittimare il diritto di disporne del suo titolare. Esistono diversi casi in cui la legge ammette la nascita del diritto reale senza che questo sia stato oggetto di una previa iscrizione.

Va precisato che la qualificazione dell'iscrizione come atto costitutivo o dichiarativo non ha alcuna attinenza con la questione della sua obbligatorietà o facoltatività.

Per quanto riguarda i beni culturali, l'iscrizione nell'inventario federale di cui 69 all'articolo 3 LTBC sembra essere costitutiva, nel senso che sarebbe la condizione necessaria affinché il bene possa beneficiare dei vari effetti previsti dall'articolo 3 capoverso 2 LTBC. Anche le iscrizioni di beni mobili o immobili in uno degli altri inventari federali di protezione del patrimonio culturale potrebbero essere considerate costitutive, poiché li sottopongono a un regime di protezione particolare. *A priori*, il fatto di considerarle costitutive non esclude che possano essere anche dichiarative.



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

UNESCO Chair in the International Law
of the Protection of Cultural Heritage

Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny



FONDS SPITZER



BIBLIOGRAFIA

Bandle Anne Laure/Renold Marc-André, *Droit de l'art et des biens culturels*, Bâle 2022.

Boillat Marie, *Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Genève 2012.

Campfens Evelien, Article 13 of the 1970 UNESCO Convention : Requirements of National Laws, in : Vrdoljak, Ana Filipa/Jkubowski, Andrzej/Chechi, Alessandro (édit.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property : A Commentary*, Oxford 2024.

Cornu Marie/Maget Dominicé Antoinette, *L'appréhension juridique des notions d'origine et de provenance des biens culturels, éléments de comparaison*, *Revue de droit d'Assas* 23 (2022), p. 107–125.

Cornu Marie/Renold Marc-André, *New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative means of Dispute Resolution*, *Int J Cult Prop* 17 (2010), p. 1–13.

De Capitani François, Musée national suisse (MNS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 17.3.2022, traduit de l'allemand, <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010350/2022-03-17/>, consulté le 26.05.2025.

Equey David, Le nouveau droit du registre du commerce, Berne 2023.

Ernst Wolfgang, Neues Sachenrecht für Kulturgüter, recht – Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis 26 (2008), p. 2–14.

Farine Fabbro Alexandra, Art. 745 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (édit.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Foëx Bénédicte, Art. 641 CC, in: Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (éds.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Foëx Bénédicte, La loi fédérale sur le transfert international des biens culturels : un point de vue de civiliste, in: Renold, Marc-André/Gabus, Pierre/de Werra, Jacques (édit.), Criminalité, blanchiment et nouvelles réglementations en matière de transfert de biens culturels, Genève et al. 2006.

Furger Andres, Musée national suisse – Zürich & Prangins, Zürich 1998.

Gabus Pierre/Renold Marc-André, Commentaire LTBC. Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC), Zurich 2006.

Joye-Yerly Camille, Le registre foncier. Le système, les écritures au grand livre et leurs effets, Genève et al. 2018.

Mooser Michel, Art. 971 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (édit.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

O'Keefe Patrick J., Commentary on the UNESCO 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property, 2^e éd., Leicester 2007.

Pannatier Kessler Delphine, Art. 714 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (édit.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Pannatier Kessler Delphine, Art. 728 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (Hrsg.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Pérot Daniel, Comment vendre un bien culturel? Quelles en sont les conditions et obligations?, Village de la justice, 19.12.2023, <https://www.village-justice.com/articles/comment-vendre-bien-culturel-queelles-sont-les-conditions-obligations-legales,48051.html>, consulté le 26.5.2025

Pichonnaz Pascal, Art. 933 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (édit.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Pichonnaz Pascal, Art. 934 CC, in : Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédicte/Piotet, Denis (édit.), Commentaire romand, Code civil II (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Raschèr Andrea F. G./Bauen Marc/Fischer Yves/Zen-Ruffinen Marie-Noëlle, Cultural Property Transfer. Transfert des biens culturels. Trasferimento dei beni culturali. Kulturgütertransfer, Zurich 2005.

Raschèr Andrea F. G./Renold Marc-André/Desboeufs Morgane, Kulturgütertransfersgesetz, in : Mosimann, Peter/Renold, Marc-André/Raschèr, Andrea F. G. (édit.), Kultur, Kunst, Recht: schweizerisches und internationales Recht, 2^e éd., Bâle 2020.

Renold Marc-André/Contel Raphael, Rapport national – Suisse, in : Cornu, Marie (édit.), Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels. Étude de droit comparé Europe/Asie, Paris 2008, p. 323–428.

Simoes Carine, A Registry for Movable Cultural Property of Significant Importance to Switzerland. Limit to the Cross-Border Movement and Right of Ownership, Santander Art & Culture Law Review 5 (2019), p. 187–192.

Steinauer Paul-Henri, Les droits réels. Introduction à l'étude des droits réels/ Possession et registre foncier/Dispositions générales sur la propriété/ Propriété par étages, Tome I, 6^e éd., Berne 2019.

Steinauer Paul-Henri, Les droits réels. Propriété foncière/Propriété mobilière/Généralités sur les droits réels limités/Servitudes foncières, Tome II, 5^e éd., Berne 2020.

Steinauer Paul-Henri, Les droits réels. Servitudes personnelles/Charges foncières/Droits de gage immobiliers/Droits de gage mobiliers, Tome III, 5^e éd., Berne 2021.

Strobl Henrike, Kulturgüterrelevante Verhaltenskodizes. Bestand, Analyse und rechtliche Bedeutung, Baden-Baden 2018.

Vianin Guillaume, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Fribourg 2000.

Vigneron Sophie, Article 5(b) of the 1970 UNESCO Convention : National Inventories, in : Vrdoljak, Ana Filipa/Jkubowski, Andrzej/Chechi, Alessandro (édit.), The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property : A Commentary, Oxford 2024.

Widmer Benno B., Die Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970 durch das Kulturgütertransfersgesetz in der Schweiz. La mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970 en Suisse par la loi sur le transfert des biens culturels, in: Commission suisse pour l'UNESCO (édit.), Die UNESCO-Konvention 1970 und ihre Anwendung: Standortbestimmung und Perspektiven. La Convention UNESCO de 1970 et sa mise en application : Etat des lieux et perspectives, Zürich et al. 2011, p. 145–162.

Documents officiels

Message relatif à la Convention de l'UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) du 21.11.2001, FF 2002 505, disponible sur <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/93/fr>.

Communiqué de presse du Département fédéral de l'intérieur (DFI), Le Conseil fédéral institue une commission indépendante pour le patrimoine culturel au passé problématique, 22.11.2023, Le portail du gouvernement suisse, consulté le 26.5.2025.

Département fédéral de l'intérieur (DFI), Ordonnance sur le transfert international des biens culturels – Rapport sur les résultats de la procédure d'audition, Février 2005 (cité : DFI, OTBC – Rapport sur les résultats de la procédure d'audition).

Office fédéral de la culture (OFC), FAQ – Questions fréquentes liées à l'application de la LTBC, 8.11.2024, accessible sur <https://perma.cc/>

BFV7-38ZP, consulté le 26.05.2025 (cité : OFC, FAQ - Questions fréquentes liées à l'application de la LTBC).

Office fédéral de la culture (OFC), Biens culturels de la Confédération. Enquête sur la période de 1933 à 1945. Rapport du groupe de travail de l'Office fédéral de la culture, Berne 1998 (cité : Rapport du groupe de travail – enquête sur la période de 1933 à 1945).

Office fédéral de la culture (OFC), Biens culturels de la Confédération. Enquête sur la période de 1933 à 1945. Actualisation du Rapport de l'Office fédéral de la culture de 1998 (Partie 1), Berne 2018 (cité : Actualisation du rapport du groupe de travail - enquête sur la période de 1933 à 1945 (Partie 1)).

Office fédéral de la culture (OFC), Biens culturels de la Confédération. Enquête sur la période de 1933 à 1945. Actualisation du Rapport de l'Office fédéral de la culture de 1998 (Partie 2), Berne 2020 (cité : Actualisation du rapport du groupe de travail – enquête sur la période de 1933 à 1945 (Partie 2)).

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels : Rapport final, 27.2.1970, SHC/MD/5 accessible sur https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068690_fre.locale=fr, consulté le 26.05.2025 (cité : Rapport final SHC/MD/5 Annexe II).

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Rapport national sur la mise en œuvre de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels – Suisse, Rapport périodique 2011, C70/11/National-report/Suisse.

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in francese. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 4 LTBC

Un commentario di Margaux Rod

CITAZIONE SUGGERITA

Margaux Rod, Commentario all'art. 4 LTBC, in: Anaïs Bayrou/Antoinette Maget Dominicé (a cura di), Commentario online alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Breve citazione: OK-Rod, art. 4 LTBC N. XXX.

Art. 4 Elenchi dei Cantoni

¹ Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione:

- a. gli elenchi dei loro beni culturali;
- b. gli elenchi dei beni culturali di privati, sempreché questi ultimi diano il loro consenso.

² I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile.

STRUTTURA

I. Informazioni generali.....	51
II. La possibilità di collegare gli inventari cantonali a quello della Confederazione.....	53
III. Gli effetti dell'iscrizione di un bene culturale negli inventari cantonali	55
A. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione per prescrizione acquisitiva (art. 4 cpv. 2 LTBC)	56
B. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione in buona fede (art. 4 cpv. 2 LTBC)	56
C. Effetto relativo all'imprescrittibilità dell'azione di restituzione (art. 4 cpv. 2 LTBC)	57
D. Effetto relativo all'esportazione di beni culturali fuori dalla Svizzera (art. 24 cpv. 2 OTBC).....	57
IV. La prassi nei diversi Cantoni (diritto cantonale comparato)	59
A. Legislazione ginevrina.....	59
1. L'inventario (art. 7-9 LPMNS/GE e art. 11-15 RPMNS/GE)	60
2. La classificazione (artt. 10-23 LPMNS/GE e artt. 16-21 RPMNS/GE).....	60
B. Legislazione vodese	61
1. Il censimento (art. 9 LPMI/VD e art. 5 RLPMI/VD).....	61
2. L'inventario (artt. 10-24 LPMI/VD e art. 6 RLPMI/VD).....	61
C. Legislazione friburghese.....	63
1. Il censimento (artt. 44-47 LPBC/FR e artt. 47-53 RELPBC/FR)	63
2. La protezione (art. 19-24 LPBC/FR e art. 17-25 RELPBC/FR)	64
3. L'inventario (art. 48 LPBC/FR e art. 54 RELPBC/FR).....	66
D. Legislazione bernese	66
1. Il censimento (art. 7 LPat/BE e art. 3 OPat/BE)	66
2. L'elenco del patrimonio mobiliare (art. 11 LPat/BE e art. 6-11 OPat/BE).....	67
3. La classificazione e l'elenco dei beni classificati (art. 12 e 20-22 LPat/BE e art. 17-18 OPat/BE).....	68
E. Legislazione di San Gallo.....	68
F. Legislazione ticinese	70
1. Il censimento (art. 31 e 33 del regolamento).....	70
2. La protezione (art. 19-31 della legge e art. 17-24 del regolamento)	71
3. L'inventario (art. 42-43 della legge e art. 32 del regolamento)	72
Bibliografia	73

I. INFORMAZIONI GENERALI

Essendo costituita come Stato federale, la Svizzera deve dotarsi di un sistema 1
di ripartizione delle **competenze** tra i diversi livelli politici. La ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione è sancita dall'articolo 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; di seguito Cost. federale), che stabilisce che i Cantoni sono competenti nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione e che essi esercitano, di conseguenza, tutti i diritti che non sono delegati alla Confederazione. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 42 Cost. federale, la Confederazione svolge solo i compiti che le sono espressamente attribuiti dalla Costituzione. Essa gode di una competenza cosiddetta sussidiaria.

Nel settore della **cultura**, l'articolo 69 capoverso 1 Cost. federale prevede che 2
essa sia di competenza dei Cantoni. Tuttavia, l'al. 2 dello stesso articolo precisa che la Confederazione può «promuovere le attività culturali di interesse nazionale e favorire l'espressione artistica e musicale, in particolare mediante la promozione della formazione». Questa competenza federale «non si limita al sostegno finanziario, ma si estende anche alla conservazione del patrimonio culturale». È, tra l'altro, sulla base di questa disposizione che l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali del 20 giugno 2003 (RS 444.1; Legge sul trasferimento dei beni culturali, di seguito LTBC).

Anche la **protezione della natura e del patrimonio** rientra nelle 3
prerogative dei Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost. federale). Tuttavia, la Confederazione deve tener conto degli obiettivi di protezione della natura e del patrimonio nell'adempimento dei suoi compiti (art. 78 cpv. 2 Cost. federale).

Per quanto riguarda gli **affari esteri**, essi sono di competenza della 4
Confederazione ai sensi dell'articolo 54 capovers. 1 Cost. La Confederazione può quindi concludere trattati internazionali con diversi Stati. Tuttavia, deve comunque tenere conto delle competenze dei Cantoni e salvaguardarne gli interessi (art. 54 capovers. 3 Cost.). Pertanto, anche se in linea di principio la Confederazione potrebbe concludere trattati su materie di competenza dei Cantoni, è necessaria la massima cautela.

- 5 Sebbene l'Assemblea federale abbia potuto adottare la LTBC sulla base delle varie disposizioni costituzionali sopra menzionate, non esiste una base legale formale che sancisca espressamente la ripartizione delle competenze tra i Cantoni e la Confederazione nel settore del **trasferimento di beni culturali**. È generalmente riconosciuto che la competenza legislativa in materia di esportazione spetta ai Cantoni, ad eccezione degli oggetti delle collezioni della Confederazione e dei beni di importanza nazionale, la cui regolamentazione in materia di esportazione è di competenza della Confederazione. Va notato che questa eccezione non pregiudica la competenza parallela dei Cantoni, ai quali non può essere imposta alcuna limitazione alla loro capacità di legiferare in materia di esportazione di beni culturali al di fuori del loro territorio, a condizione che rispettino, in conformità al principio generale della gerarchia delle norme, il diritto federale superiore.

In conseguenza di tale ripartizione, la LTBC ha una «portata molto limitata per quanto riguarda i beni culturali dei Cantoni», poiché questi ultimi sono infatti autorizzati «a determinare autonomamente come intendono proteggere il patrimonio culturale situato sul loro territorio». Proprio al fine di preservare tali competenze cantonali, l'inventario federale di cui all'articolo 3 LTBC comprende solo i beni appartenenti alla Confederazione. L'articolo 4 LTBC è stato introdotto affinché i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei propri beni culturali e dispongono di inventari cantonali possano collegarli all'inventario federale. Secondo alcuni autori, l'articolo 4 LTBC consentirebbe anche ai Cantoni di creare i suddetti inventari che possono essere successivamente collegati. Questa interpretazione sembra discutibile, poiché tale competenza spetta esclusivamente ai Cantoni. Alcuni avevano già legiferato su questa misura prima dell'entrata in vigore della LTBC.

- 6 L'articolo 4 LTBC costituisce una **misura incentivante** rivolta specificamente ai Cantoni, ad esclusione dei Comuni, il che secondo Bandle, Gabus e Renold è deplorabile «poiché i Comuni sono spesso i principali proprietari di beni culturali ». Tuttavia, il diritto cantonale può comunque prevedere la redazione di inventari per i beni di proprietà dei comuni. Questi ultimi non potranno però essere collegati all'inventario federale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LTBC.

II. LA POSSIBILITÀ DI COLLEGARE GLI INVENTARI CANTONALI A QUELLO DELLA CONFEDERAZIONE

L'articolo 4 capoverso 1 LTBC prevede che «al fine di facilitare il controllo alle 7 frontiere, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali situati sul loro territorio possono collegare alla banca dati della Confederazione [ossia all'inventario federale]:

- a. gli inventari dei loro beni culturali;
- b. gli inventari dei beni culturali in possesso di privati, purché questi ultimi vi acconsentano».

Questa disposizione garantisce ai Cantoni, purché ne facciano uso, una migliore protezione dei beni culturali mobili situati sul loro territorio, in particolare quelli liberamente accessibili al pubblico, che sono spesso meno protetti. Essa consente infatti di rafforzare i controlli alle frontiere, facilitando l'accesso agli inventari cantonali tramite il collegamento informatico che li collega all'inventario federale. Di conseguenza, sebbene non si tratti di un obbligo, sembra comunque particolarmente opportuno che i Cantoni facciano uso della possibilità offerta dall'articolo 4 capoverso 1 LTBC.

L'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento 8 internazionale di beni culturali (RS 444.11; Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, di seguito: OTBC) precisa che si tratta di creare un **collegamento informatico** tra i diversi inventari e non di integrare il contenuto degli inventari cantonali nell'inventario federale. Per poterne beneficiare, i Cantoni devono quindi, logicamente, redigere i propri inventari in formato elettronico. Le modalità di attuazione sono stabilite dall'Ufficio federale della cultura (UFC) (e non dal servizio specializzato) d'intesa con i Cantoni (art. 2 cpv. 1 frase 3 OTBC). Il servizio specializzato è tuttavia tenuto a collaborare con le autorità cantonali e a fornir loro consulenza (art. 18 lett. b LTBC). Questo obbligo lo impone in particolare di «aiutarle [...] a redigere e a collegare tra loro i loro inventari dei beni culturali». Il collegamento tra gli inventari si limita alla diffusione delle informazioni sul contenuto degli inventari cantonali e non comporta alcun effetto giuridico vero e proprio. I vari effetti giuridici sono trattati all'articolo 4 capoverso 2 LTBC e saranno sviluppati in seguito (*infra* paragrafo 11 segg.).

Affinché il meccanismo di rinvio tra inventari, tramite collegamento informatico, possa svolgere la sua funzione, la Confederazione deve garantire che gli inventari cantonali siano liberamente e gratuitamente accessibili alle autorità e al pubblico *tramite* Internet (art. 2 cpv. 2 OTBC). In pratica, le informazioni relative agli inventari dei Cantoni di San Gallo, Basilea Campagna, Friburgo, Vaud e Ticino sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale della cultura (di seguito: UFC). L'unico direttamente accessibile al pubblico tramite un link informatico è quello del Cantone di San Gallo. Gli altri, non pubblici, devono essere richiesti alle «persone di contatto» i cui indirizzi elettronici sono indicati, nel primo semestre del 2025, sul sito sopra citato.

- 9 Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 LTBC, gli inventari cantonali che possono essere collegati all'inventario TBC possono contenere **due tipi di beni culturali registrati**: quelli di proprietà del Cantone stesso e quelli appartenenti a privati.

Per quanto riguarda i beni di proprietà del Cantone, non è necessario adottare particolari precauzioni, poiché i beni appartengono al Cantone e questi può disporne liberamente ai sensi dell'articolo 641 capoverso 1 CC. La situazione è leggermente diversa per i beni in mano a privati. Infatti, i Cantoni che decidono di collegare i propri inventari cantonali dei beni culturali di proprietà di privati devono innanzitutto richiedere il consenso dei proprietari (art. 4 cpv. 1 lett. b LTBC). L'iscrizione del bene culturale nell'inventario cantonale e il rinvio all'inventario federale per via digitale devono quindi avvenire su base volontaria. A questo proposito, Gabus e Renold sottolineano che «si tratta di un servizio offerto alla popolazione, che non comporta alcun obbligo». Va precisato che sembra comunque trattarsi dell'unica possibilità per un privato di garantire una protezione effettiva del proprio bene, consentendogli di associarvi diversi effetti restrittivi (in particolare quelli previsti dall'art. 4 cpv. 2 LTBC). In pratica, la Confederazione non può né esigere un'autorizzazione all'esportazione né vietare l'esportazione definitiva di beni culturali appartenenti a privati quando il proprietario rifiuta di dare il suo consenso. Durante la procedura di consultazione, numerose voci si sono levate affinché i beni culturali appartenenti a privati non fossero iscritti negli inventari cantonali. Tuttavia, trattandosi di una questione di competenza esclusiva dei Cantoni, la LTBC non può fornire una risposta concreta.

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 OTBC, il contenuto degli inventari è di competenza dei Cantoni. Lo stesso vale per la procedura di iscrizione e cancellazione dei beni culturali. Di conseguenza, la LTBC e le sue ordinanze di esecuzione non prevedono norme in materia e occorre fare riferimento alla legislazione cantonale pertinente. Inoltre, le legislazioni cantonali possono prevedere la possibilità di redigere inventari per i beni appartenenti ai Comuni (*supra* paragrafo 6). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono menzionati nell'articolo 4 capoverso 1 LTBC, non potranno essere collegati all'inventario federale. 10

III. GLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE DI UN BENE CULTURALE NEGLI INVENTARI CANTONALI

L'articolo 4 capoverso 2 LTBC riguarda gli **effetti giuridici** connessi all'iscrizione di un bene culturale in uno degli inventari cantonali. Esso dispone che «i Cantoni possono dichiarare che i beni culturali figuranti nei loro inventari non possono essere oggetto di prescrizione acquisitiva né essere acquisiti in buona fede e che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione». Tali effetti sono identici a quelli dell'inventario federale di cui all'art. 3 cpv. 2 LTBC, ad eccezione dell'esportazione fuori dalla Svizzera dei beni culturali iscritti negli inventari cantonali, che non è trattata dall'art. 4 cpv. 2 LTBC, ma dall'art. 24 cpv. 2 OTBC. Si tratta di produrre «un effetto di simmetria con i beni della Confederazione che consenta una maggiore trasparenza per i beni culturali importanti». 11

Spetta al Cantone determinare, *tramite* la propria legislazione, i vari effetti di un'iscrizione nell'inventario dei beni del Cantone e in quello dei beni dei privati. Essi possono quindi variare a seconda delle scelte cantonali. Va precisato che gli effetti dell'inventario cantonale dei beni culturali appartenenti a privati possono essere identici o diversi da quelli dell'inventario cantonale dei beni di proprietà del Cantone. Secondo Gabus e Renold, sarebbe opportuno che fossero identici, al fine di evitare qualsiasi confusione. Tuttavia, nella pratica, si constata che non è così.

Inoltre, i Cantoni dovranno anche determinare nella loro legislazione le diverse conseguenze in caso di esportazione illecita fuori dal Cantone e/o fuori dalla Svizzera di un bene culturale iscritto in uno degli inventari.

A. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione per prescrizione acquisitiva (art. 4 cpv. 2 LTBC)

- 12 Questo effetto è identico a quello previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC relativo all'inventario federale.
- 13 L'art. 728 cpv. 1 CC prevede che chi ha posseduto pacificamente e senza interruzioni la cosa altrui per un determinato periodo di tempo ne diventa proprietario per prescrizione, a condizione che l'abbia posseduta in buona fede e a titolo di proprietario. Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, l'**acquisizione della proprietà per prescrizione** comporta l'estinzione, di pieno diritto, del diritto di proprietà del precedente proprietario.
- 14 I beni culturali iscritti negli inventari cantonali possono, grazie all'effetto introdotto dall'art. 4 cpv. 2 LTBC, beneficiare di una protezione supplementare, purché il diritto cantonale lo preveda. In tal caso, essi non possono essere oggetto di prescrizione acquisitiva anche se il termine legale previsto è scaduto e l'acquisizione della proprietà per prescrizione dovrebbe normalmente avvenire.

B. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione in buona fede (art. 4 cpv. 2 LTBC)

- 15 Questo effetto consente ai beni culturali iscritti negli inventari cantonali di beneficiare della stessa protezione, per quanto riguarda l'**acquisizione in buona fede**, dei beni iscritti nell'inventario federale.
- 16 L'art. 714 cpv. 2 CC prevede che «chi, in buona fede, è posto come proprietario di un bene mobile ne acquisisce la proprietà, anche se l'autore del trasferimento non aveva la qualità per operarlo; la proprietà gli è acquisita non appena è protetto secondo le norme sul possesso [vale a dire gli art. 933-935 CC] ».
- 17 Se il diritto cantonale prevede nella sua legislazione che l'acquisizione in buona fede non è possibile, l'acquirente in buona fede non potrà acquisire la proprietà di un bene che gli è stato trasferito, anche se in linea di principio dovrebbe essere tutelato dalla legge.

C. Effetto relativo all'imprescrittibilità dell'azione di restituzione (art. 4 cpv. 2 LTBC)

Questo effetto riprende identicamente quello previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b 18 LTBC per i beni culturali iscritti nell'inventario federale.

In linea di principio, il diritto di intentare l'**azione mobiliare del possessore precedente** ai sensi dell'art. 934 cpv. 1^{bis} CC, che mira alla restituzione del bene, si estingue entro un termine di 30 anni dalla cessione involontaria (termine assoluto) e di un anno dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità dell'attuale possessore (termine relativo). 19

Tuttavia, se la legislazione cantonale lo prevede, è possibile che i beni 20 culturali iscritti negli inventari cantonali beneficino di una protezione superiore, nel senso che l'azione diventa, conformemente all'art. 4 cpv. 2 LTBC, **imprescrittibile**. Il richiedente può quindi intenderla in qualsiasi momento, anche se il termine legale di cui all'art. 934 cpv. 1^{bis} CC, poiché *in casu* la legislazione cantonale in materia di inventario introdurrebbe un'eccezione.

D. Effetto relativo all'esportazione di beni culturali fuori dalla Svizzera (art. 24 cpv. 2 OTBC)

Come già menzionato, ogni Cantone decide autonomamente se e, 21 eventualmente, in che modo intende regolamentare l'**esportazione** di beni culturali al di fuori del proprio territorio e quali sono le conseguenze di un'esportazione illegale.

Ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OTBC, l'esportazione dalla Svizzera di un bene 22 culturale iscritto in uno degli inventari cantonali è soggetta all'**autorizzazione** delle autorità cantonali competenti, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legislazione del Cantone interessato. Spetta al Cantone designare le autorità competenti a decidere sulle domande di autorizzazione all'esportazione. *A contrario*, un bene culturale la cui esportazione non è regolamentata dal Cantone non necessita quindi di tale autorizzazione.

I Cantoni devono essere cauti nel sottoporre ad autorizzazione l'esportazione 23 di beni privati situati sul loro territorio, poiché tale misura è tale da limitare i diritti del proprietario. La **proprietà** è infatti un diritto fondamentale

garantito dalla Costituzione federale e qualsiasi espropriazione o restrizione che equivalga a un'espropriazione deve essere pienamente indennizzata (art. 26 cpv. 1 e 2 Cost.). In linea di principio, il proprietario può disporre liberamente della sua cosa, nei limiti della legge (art. 641 cpv. 1 CC). Il fatto di sottoporre l'esportazione del bene ad autorizzazione limita quindi il diritto di disporre liberamente. Pertanto, il proprietario che decide, ad esempio, di vendere il proprio bene o di stabilirsi definitivamente in un altro Cantone o all'estero, dovrà chiedere alle autorità competenti del Cantone interessato l'autorizzazione ad esportare il bene iscritto nell'inventario. A questo proposito, il Tribunale federale ha concluso, nella sentenza «Balli», che un divieto assoluto di esportare fuori dal Cantone un bene culturale appartenente a un privato costituisce una grave restrizione del suo diritto di proprietà. Essa equivale, a questo titolo, a un'espropriazione materiale che deve essere indennizzata conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della Costituzione federale. Tuttavia, « questo ostacolo può essere evitato dal Cantone introducendo il consenso del proprietario all'iscrizione di un bene culturale privato nell'inventario ». Infatti, il consenso del proprietario come condizione per l'iscrizione del bene consentirebbe a quest'ultimo di ritirare il proprio bene dall'inventario in caso di vendita o esportazione. Ciò avrebbe come conseguenza che, non appena il proprietario revocasse il proprio consenso all'iscrizione del bene, quest'ultimo dovrebbe essere ritirato dall'inventario cantonale. In vari Cantoni, in particolare quelli di Vaud, Berna e San Gallo, l'iscrizione di un bene di proprietà privata è subordinata alla conclusione di una convenzione con il proprietario, che può naturalmente essere disdetta con il rispetto dei termini di preavviso convenuti. La possibilità di disdetta è quindi prevista sin dall'iscrizione, consentendo così la liberazione dai vari effetti sopra menzionati. Il bene potrebbe quindi essere venduto o esportato liberamente.

- 24 La possibilità offerta ai Cantoni dall'articolo 4 capoverso 1 LTBC di collegare i propri inventari a quello della Confederazione rafforza il controllo sul trasferimento dei beni alla frontiera (*supra* paragrafo 7). Essa garantisce inoltre una migliore protezione giuridica in caso di **trasferimento illecito** di un bene culturale all'estero. Questo sistema di cooperazione consente infatti di colmare l'inefficacia delle legislazioni cantonali che, da un lato, proteggono solo i beni situati sul loro territorio e, dall'altro, possono essere facilmente aggirate trasferendo il bene da un cantone all'altro, da cui l'esportazione fuori dalla Svizzera non sarebbe limitata. Va precisato che l'esportazione all'estero è

considerata illegale quando un bene culturale protetto viene prima trasferito in un altro Cantone senza regolamentazione in materia di esportazione e poi all'estero. Poiché il controllo transfrontaliero è di competenza esclusiva della Confederazione, quest'ultima terrà conto delle restrizioni cantonali relative all'esportazione solo se il bene fa parte di un inventario cantonale collegato al proprio.

In caso di **esportazione illecita** di un bene culturale iscritto in un inventario cantonale, il Cantone interessato può chiedere al Consiglio federale di avviare un'azione di ritorno nei confronti degli altri Stati parti della Convenzione concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti dei beni culturali del 17 novembre 1970 (RS 0.444.1; di seguito: Convenzione UNESCO del 1970) ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LTBC. Si tratta della stessa possibilità di cui dispone la Confederazione per i beni iscritti nell'inventario federale. Tale azione può assumere diverse forme, ovvero: un'azione giudiziaria classica, una procedura diplomatica, una procedura di esecuzione forzata o una richiesta di assistenza internazionale in materia penale. L'esportazione illecita è definita come la situazione in cui un bene «è stato portato fuori dal proprio territorio di origine in violazione di una legislazione nazionale sulla protezione del patrimonio culturale [*in casu*, la legislazione del Cantone interessato] [...]».

IV. LA PRASSI NEI DIVERSI CANTONI (DIRITTO CANTONALE COMPARATO)

L'obiettivo di questa **presentazione sintetica** è quello di illustrare, *attraverso* le rispettive legislazioni, le diverse scelte cantonali in materia di protezione del patrimonio culturale mobile. Il campione di legislazioni cantonali trattato ha carattere esemplare e riguarda essenzialmente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo, Berna, San Gallo e Ticino.

A. Legislazione ginevrina

Poiché il legislatore cantonale ha dato priorità al patrimonio edilizio e alla natura, il Cantone di Ginevra ha legiferato solo in misura limitata in materia di protezione dei beni culturali mobili. Tuttavia, due testi possono comunque fornire alcune informazioni al riguardo. Si tratta della legge ginevrina sulla protezione dei monumenti, della natura e dei siti del 4 giugno 1976 (LPMNS/

GE; RS/GE L 4 05) e del regolamento di applicazione della legge sulla protezione dei monumenti, della natura e dei siti del 29 marzo 2023 (nella versione riveduta) (RPMNS/GE; RS/GE L 4 05.1). In linea con la politica cantonale, il campo di applicazione riguarda principalmente il patrimonio edilizio e i siti naturali (art. 1 lett. a e b e art. 4 LPMNS/GE). Tuttavia, la legge e il relativo regolamento si applicano anche a una categoria ristretta di beni culturali, ovvero i beni mobili antichi situati o rinvenuti nel Cantone (art. 1 lett. a LPMNS/GE).

- 28 In materia di protezione del patrimonio vero e proprio, la legislazione ginevrina prevede **due misure principali**: l'inventario e la classificazione.

1. L'inventario (art. 7-9 LPMNS/GE e art. 11-15 RPMNS/GE)

- 29 L'art. 7 cpv. 1 LPMNS/GE prevede la redazione di un **inventario degli immobili** degni di protezione ai sensi dell'art. 4 LPMNS/GE. Tale inventario riguarda quindi solo i beni immobili, ad esclusione dei beni culturali mobili che sono oggetto del nostro studio. La maggior parte degli effetti dell'inventario riguarda l'obbligo di conservazione dell'immobile iscritto (art. 9 LPMNS/GE).

2. La classificazione (artt. 10-23 LPMNS/GE e artt. 16-21 RPMNS/GE)

- 30 Questo meccanismo giuridico è applicabile ai beni immobili (art. 10 cpv. 1 LPMNS/GE) e, per analogia, ai **beni mobili**, conformemente all'art. 26 cpv. 1 LPMNS/GE.
- 31 La **richiesta o la proposta di classificazione** di un bene può provenire da diversi enti privati o pubblici ma, *a priori*, non dal proprietario stesso (art. 16 RPMNS/GE). Quest'ultimo viene informato dell'avvio della procedura di classificazione del suo bene e invitato a formulare le sue osservazioni entro trenta giorni (art. 12 cpv. 1 e 2 LPMNS/GE e art. 17 cpv. 2 RPMNS/GE).
- 32 Gli **effetti** derivanti dalla classificazione, previsti dagli articoli 13, 15 e 16 LPMNS/GE, sono dominati nella loro formulazione da una certa idea di monumentalità. Tuttavia, il rinvio dell'articolo 26 capoverso 1 LPMNS/GE implica effetti simili per quanto riguarda la conservazione dei beni mobili. Pertanto, un bene mobile classificato non dovrebbe subire alcuna «modifica dello stato originario» (art. 13 cpv. 1 LPMNS/GE), né essere distrutto (art. 15 cpv. 1 LPMNS/GE). Il Consiglio di Stato potrebbe inoltre stabilire obblighi di

accessibilità al pubblico (art. 16 LPMNS/GE). Inoltre, i beni mobili soggetti alla legge, ovvero quelli «di interesse estetico, artistico, storico o scientifico, trovati o situati nel Cantone » (art. 26 cpv. 1 LPMNS/GE) e che sono stati classificati, non possono essere alienati senza previa comunicazione all'autorità competente e senza indicare « il nome, i cognomi e l'indirizzo del nuovo possessore o detentore » (art. 26 cpv. 2 LPMNS/GE).

La legislazione attualmente in vigore nel Cantone di Ginevra non prevede 33 invece meccanismi particolari di rivendicazione o restituzione. Inoltre, poiché la circolazione dei beni mobili classificati non è soggetta ad autorizzazione ma solo all'informazione dell'autorità competente, non è previsto per il momento alcun **collegamento** con l'inventario federale.

B. Legislazione vodese

Il Cantone di Vaud dispone di una normativa specifica per la protezione dei 34 beni culturali mobili attraverso la Legge sul patrimonio mobile e immateriale dell'8 aprile 2014 (LPMI/VD; RS/VD 446.12) e dal regolamento di applicazione della legge sul patrimonio mobile e immateriale del 1° aprile 2015 (RLPMI/VD; RS/VD 446.12.1). La LPMI/VD si applica, tra l'altro, al patrimonio culturale mobile situato nel Cantone di Vaud e ha per oggetto la sua salvaguardia, conservazione e valorizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. a LPMI/VD *cum* art. 1 cpv. 1 lett. a LPMI/VD).

La legge prevede due principali **misure di salvaguardia**, ovvero il 35 censimento e l'inventario.

1. Il censimento (art. 9 LPMI/VD e art. 5 RLPMI/VD)

Si tratta, in sostanza, di una misura introdotta per redigere, sotto forma di 36 **elenco**, la lista dei beni culturali mobili che presentano un interesse per il Cantone (art. 9 cpv. 1 LPMI/VD).

Contrariamente all'inventario, l'iscrizione di un bene culturale mobile nel 37 censimento non produce **alcun effetto**, in quanto non crea alcun diritto né obbligo nei confronti del suo proprietario (art. 5 cpv. 1 RLPMI/VD).

2. L'inventario (artt. 10-24 LPMI/VD e art. 6 RLPMI/VD)

Conformemente all'art. 11 cpv. 1 LPMI/VD, per essere iscritto nell'inventario, il 38 bene culturale mobile deve soddisfare due **condizioni**, ovvero: 1. avere un

legame significativo con il Cantone di Vaud (lett. a) e 2. presentare un interesse importante per le collezioni delle istituzioni patrimoniali cantonali, la popolazione o i visitatori del Cantone (lett. b). L'al. 2 dello stesso articolo precisa che i beni culturali di proprietà dello Stato che fanno parte delle collezioni delle istituzioni patrimoniali cantonali sono, in linea di principio, iscritti d'ufficio.

- 39 Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPMI/VD, il **contenuto** di un'iscrizione nell'inventario comprende una descrizione del bene culturale, del suo interesse e, se del caso, dei pericoli che lo minacciano (lett. a), varie fotografie o riproduzioni del bene (lett. b), una descrizione delle misure di protezione già adottate (lett. c) e un elenco delle misure di salvaguardia necessarie o auspicabili (lett. d).
- 40 Come già menzionato, i beni culturali di proprietà del Cantone sono iscritti d'ufficio nell'inventario (art. 11 cpv. 2 e 21 cpv. 2 LPMI/VD). Per quanto riguarda i beni culturali di proprietà di privati, la loro iscrizione nell'inventario può avvenire solo previo consenso dei proprietari (art. 21 cpv. 3 LPMI/VD). La **procedura di** iscrizione di tali beni culturali può essere avviata dal dipartimento o dal proprietario stesso (art. 22 cpv. 1 lett. a e b LPMI/VD). Quando la procedura è avviata dal dipartimento, quest'ultimo deve, nella misura del possibile, richiedere le osservazioni del proprietario (art. 22 cpv. 2 LPMI/VD). Inoltre, conformemente all'art. 23 cpv. 1 LPMI/VD, l'iscrizione di un bene appartenente a un privato è subordinata alla conclusione di una convenzione tra il proprietario e il Cantone.
- 41 L'iscrizione nell'inventario produce diversi **effetti** che sono disciplinati dagli articoli da 15 a 19 LPMI/VD. I beni culturali di proprietà del Cantone sono, in linea di principio, inalienabili e non possono essere esportati definitivamente fuori dal Cantone (art. 15 cpv. 1 LPMI/VD). L'art. 15 cpv. 2 LPMI/VD prevede tuttavia un'eccezione, in quanto il dipartimento può autorizzarne l'alienazione a determinate condizioni. Questi effetti si applicano solo ai beni di proprietà del Cantone, ad esclusione dei beni culturali appartenenti a privati. L'art. 16 cpv. 1 e 2 LPMI/VD prevede altri effetti applicabili sia ai beni del Cantone che a quelli appartenenti a privati. Si tratta dell'impossibilità di acquisirli per prescrizione acquisitiva o in buona fede e dell'imprescrittibilità del diritto alla restituzione. Questi effetti sono proprio quelli che i Cantoni possono prevedere in virtù dell'art. 4 cpv. 2 LTBC. Lo Stato dispone inoltre di un

diritto di prelazione sui beni culturali mobili iscritti nell'inventario in caso di vendita da parte del proprietario (art. 26 cpv. 1 LPMI/VD). Si tratta naturalmente di una misura applicabile solo ai beni culturali in mano a privati. Nell'ambito della legislazione vodese, gli effetti dell'iscrizione di un bene nell'inventario non limitano quindi realmente il diritto di disposizione del suo proprietario, poiché quest'ultimo conserva sempre la piena facoltà di alienarlo o esportarlo.

La redazione dell'inventario e l'iscrizione dei beni culturali sono di **competenza** del dipartimento (art. 10 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMI/VD). Ai sensi degli articoli 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1 LPMI/VD, l'inventario deve essere pubblico ed è collegato all'inventario federale conformemente all'art. 4 cpv. 1 LTBC. In pratica, l'inventario cantonale vodese non è immediatamente disponibile sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) ed è necessario contattare l'Unità Patrimonio mobile e immateriale della Direzione generale della cultura per consultarlo.

C. Legislazione friburghese

Il Cantone di Friburgo disciplina la **protezione** dei beni culturali mobili e immobili situati sul suo territorio *tramite* la Legge sulla protezione dei beni culturali del 7 novembre 1991 (LPBC/FR; RS/FR 482.1) e il Regolamento di esecuzione della legge sulla protezione dei beni culturali del 17 agosto 1993 (RELPBC/FR; RS/FR 482.11).

La LPBC/FR disciplina la protezione dei beni culturali ai sensi della LTBC e quella dei beni culturali protetti dalla legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione di emergenza del 20 giugno 2014 (RS 520.3; di seguito: LPBC). Essa prevede quindi diverse **misure** applicabili in tempo di pace (art. 19-31 e art. 44 a 48 LPBC/FR) e in tempo di conflitto (art. 32 a 25 LPBC/FR). Per quanto riguarda le misure relative alla protezione dei beni culturali in tempo di pace, la legge friburghese ne prevede principalmente tre: il censimento, la messa sotto protezione e l'inventario.

1. Il censimento (artt. 44-47 LPBC/FR e artt. 47-53 RELPBC/FR)

L'art. 44 cpv. 1 LPBC/FR prevede che lo Stato rediga un **censimento**, sotto forma di relazione descrittiva, dei beni culturali di cui all'art. 19 che

presentano un interesse per il Cantone. L'art. 19 cpv. 1 lett. b LPBC/FR menziona in particolare i beni culturali mobili appartenenti a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto canonico (n. 1) nonché quelli appartenenti a privati nella misura in cui rivestono un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale friburghese o la cui protezione è richiesta dal proprietario (n. 2).

- 46 Esso contiene **informazioni** sul valore dell'oggetto in quanto bene culturale e sul suo stato di conservazione (art. 47 cpv. 1 RELPBC/FR). Conformemente all'articolo 50 capoverso 1 RELPBC/FR, vengono redatti inventari distinti per i beni culturali di proprietà dello Stato (lettera a), quelli di proprietà di persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto canonico (lettera b), quelli di proprietà di privati (lettera c) e i beni culturali archeologici (lettera d).
- 47 Questa misura ha lo scopo di informare il proprietario, le autorità e il pubblico (art. 45 cpv. 1 LPBC/FR). Si tratta di portare a loro **conoscenza** i vari beni culturali situati sul territorio del Cantone. A tal fine, l'art. 52 cpv. 1 RELPBC/FR prevede che «il registro descrittivo dei beni culturali censiti e la relativa documentazione possono essere consultati dai proprietari interessati e da chiunque possa far valere un interesse giustificato». Il censimento funge anche da banca dati per eventuali misure di protezione complementari (*infra* paragrafo 49). *A priori*, come nel caso del Cantone di Vaud, l'iscrizione di un bene culturale nel censimento non comporta alcun effetto giuridico per il proprietario (*supra* paragrafo 37).

2. La protezione (art. 19-24 LPBC/FR e art. 17-25 RELPBC/FR)

- 48 Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LPBC/FR, possono essere posti sotto protezione i beni culturali mobili appartenenti a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto canonico (ch. 1) nonché quelli appartenenti a un privato, nella misura in cui rivestono un'**importanza** eccezionale per il patrimonio culturale friburghese o la cui protezione è richiesta dal proprietario (cpv. 2). La formulazione di questa disposizione implica che un bene culturale mobile, che riveste un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale friburghese, potrebbe essere posto sotto protezione senza il consenso del suo proprietario.
- 49 L'art. 17 cpv. 1 RELPBC/FR prevede che la protezione dei beni culturali mobili sia di competenza della Direzione. La **procedura** può essere avviata dalla

sottocommissione per i beni culturali mobili o dal proprietario. La sottocommissione può infatti proporre alla Direzione la protezione di mobili figuranti nel censimento (art. 18 cpv. 1 RELPBC/FR). È quindi sulla base del censimento che quest'ultima propone vari beni che necessitano di una protezione supplementare (*supra* paragrafi 45–47). In tal caso, la Direzione ne informa il proprietario e gli concede un termine per decidere (art. 18 cpv. 2 RELPBC/FR). Il proprietario può anche chiedere la messa sotto protezione del suo bene culturale mobile, mediante richiesta indirizzata alla sottocommissione (art. 19 cpv. 1 RELPBC/FR). Conformemente all'art. 21 cpv. 1 RELPBC/FR, la messa sotto protezione dei beni culturali mobili avviene mediante decisione o contratto. In entrambi i casi, il provvedimento deve menzionare espressamente i vari effetti della protezione (art. 21 cpv. 2 RELPBC/FR).

Il primo **effetto**, di carattere generale, riguarda l'obbligo di conservazione 50 dell'oggetto da parte del proprietario (art. 23 cpv. 1 LPBC/FR).

Quando si tratta di beni di proprietà di persone giuridiche di diritto pubblico o canonico, questi non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Direzione (art. 24 cpv. 1 LPBC/FR).

A priori, ai sensi della legge, l'alienazione di un bene in mano a privati non è soggetta ad autorizzazione. Tuttavia, lo Stato e il Comune dispongono di un diritto di prelazione sui beni culturali che rivestono un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale del Cantone (art. 25 cpv. 1 LPBC/FR). Il privato che vende il proprio bene deve quindi darne comunicazione alle autorità competenti (art. 26 cpv. 2 LPBC/FR e art. 26 cpv. 1 RELPBC/FR). Il termine concesso alla collettività pubblica – Stato e comune, con priorità allo Stato – per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi dalla data di conoscenza della vendita (termine relativo) e, in ogni caso, di cinque anni dalla data di alienazione (termine assoluto) (art. 26 cpv. 1 LPBC/FR).

La protezione di un bene ha anche l'effetto di assoggettare i restauri di beni culturali di importanza eccezionale per il Cantone all'autorizzazione del Servizio dei beni culturali (art. 30 cpv. 2 LPBC/FR e art. 29 cpv. 1 RELPBC/FR).

Infine, conformemente all'art. 31 cpv. 1 LPBC/FR, il commercio dei beni sottoposti a protezione può «essere soggetto a condizioni o oneri necessari alla protezione [di questi ultimi] o alla repressione del traffico illecito». In

pratica, i commercianti hanno quindi l'obbligo di adottare le misure necessarie per la buona conservazione dei beni e di registrare in un apposito registro le varie transazioni relative ai beni culturali che rivestono un'importanza eccezionale per il Cantone (art. 30 cpv. 1 e 2 RELPBC/FR).

3. L'inventario (art. 48 LPBC/FR e art. 54 RELPBC/FR)

- 51 L'art. 48 LPBC/FR prevede la redazione di un **inventario cantonale** dei beni culturali mobili protetti, ovvero per i beni culturali che sono oggetto di protezione secondo le modalità sopra descritte. Né la legge né la sua ordinanza di esecuzione prevedono disposizioni relative ai suoi effetti.
- 52 L'inventario è tenuto dai vari **servizi** della Direzione, ovvero il Servizio dei beni culturali e il Servizio archeologico (art. 48 cpv. 2 LPBC/FR *cum* art. 55 cpv. 1, 56 cpv. 3 lett. f e 57 cpv. 3 lett. f RELPBC/FR). Ai sensi dell'art. 54 cpv. 3 RELPBC/FR, esso può essere oggetto di pubblicazione. In pratica, come nel Cantone di Vaud, non è liberamente accessibile sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) ed è necessario contattare il Servizio dei beni culturali friburghesi (SBC) per consultarlo.

D. Legislazione bernese

- 53 Dal 1° gennaio 2001, il Cantone di Berna disciplina la protezione del patrimonio situato sul suo territorio mediante i due seguenti testi di legge: la Legge sulla protezione del patrimonio dell'8 settembre 1999 (RS/BE 426.41; di seguito LPat/BE) e l'ordinanza sulla protezione del patrimonio del 25 ottobre 2000 (RS/BE 426.411; di seguito OPat/BE). Questi **strumenti** legislativi hanno lo scopo di regolamentare «il censimento, la conservazione e la protezione del patrimonio mobiliare e immobiliare nel Cantone di Berna» (art. 1 cpv. 1 LPat/BE).
- 54 Sono previste diverse **misure di protezione**, tra cui: il censimento, l'elenco del patrimonio mobiliare, la classificazione e l'elenco dei beni classificati.

1. Il censimento (art. 7 LPat/BE e art. 3 OPat/BE)

- 55 L'art. 7 LPat/BE prevede che «i proprietari di un oggetto devono consentire alle autorità di censirlo ed esaminarlo». Essi sono infatti tenuti a collaborare conformemente all'art. 3 cpv. 1 LPat/BE. In caso di danni causati dalle autorità durante il censimento, i **proprietari**, a condizione che si tratti di privati,

possono far valere il loro diritto al risarcimento (art. 7 cpv. 2 LPat/BE e art. 3 cpv. 2 OPat/BE).

Come nei due Cantoni precedenti, l'iscrizione di un bene nel censimento non comporta, *a priori*, alcuna **conseguenza giuridica** per il suo proprietario. 56

2. L'elenco del patrimonio mobiliare (art. 11 LPat/BE e art. 6-11 OPat/BE)

Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPat/BE, il Cantone può redigere un **elenco** dei beni mobili del patrimonio, purché questi facciano parte del **dominio pubblico**. Tale elenco comprende esclusivamente i beni che appartengono al Cantone, alle sue istituzioni di diritto pubblico, a collettività di diritto pubblico o a istituzioni cogestite o largamente cofinanziate dal Cantone o dai Comuni (art. 6 cpv. 1 e 2 OPat/BE). Di conseguenza, i beni in mano a privati non vi sono iscritti. 57

L'iscrizione di un bene comporta i seguenti **effetti**: il bene è considerato inalienabile (art. 11 cpv. 2 LPat/BE), può essere esportato in modo permanente dal Cantone solo con il consenso della Direzione competente o della Cancelleria di Stato (art. 11 cpv. 2 LPat/BE e art. 10 OPat/BE) e deve essere conservato e mantenuto a regola d'arte (art. 11 cpv. 3 LPat/BE). Poiché questi effetti non riguardano i beni culturali dei privati, non si pone la questione di un'eventuale espropriazione materiale ai sensi della sentenza «Balli» (*supra par. 23*). Ciò può spiegare la posizione piuttosto restrittiva del Cantone. 58

I **servizi** competenti del Cantone, elencati all'art. 7 cpv. 1 OPat/BE, sono tenuti a redigere, ciascuno, l'elenco dei beni mobili del patrimonio loro attribuiti (art. 8 cpv. 1 OPat/BE). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 OPat/BE, tali elenchi sono pubblici, fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati. 59

Va notato che l'art. 10 LPat/BE prevede la redazione di un **inventario** (e non semplicemente di un elenco) per il patrimonio immobiliare. Ciò dimostra che il Cantone di Berna non attribuisce probabilmente la stessa importanza ai beni immobili e mobili. L'elenco è infatti, *a priori* e per i suoi effetti, uno strumento meno formale dell'inventario. 60

3. La classificazione e l'elenco dei beni classificati (art. 12 e 20-22 LPat/BE e art. 17-18 OPat/BE)

- 61 Ai sensi degli articoli 20 capoverso 1 LPat/BE e 12 capoverso 1 *cum* art. 17 OPat/BE, i beni mobili appartenenti a privati possono essere classificati *mediante* la conclusione di un contratto di diritto pubblico tra il proprietario e il Cantone, a condizione che la conservazione integra e a lungo termine del bene rivesta un interesse pubblico. Tale contratto deve in particolare stabilire l'estensione della protezione e gli effetti della classificazione (art. 20 cpv. 1 LPat/BE). Si tratta quindi di una **classificazione facoltativa**, in quanto interviene solo previo consenso del proprietario.
- 62 Conformemente all'art. 21 cpv. 1 LPat/BE, i beni culturali classificati sono iscritti nell'**elenco dei beni del patrimonio classificato**, a condizione che il contratto stipulato tra il proprietario e il Cantone lo preveda espressamente. Anche in questo caso è necessario il consenso del proprietario. Né la legge né l'ordinanza prevedono disposizioni relative agli effetti dell'iscrizione di un bene culturale mobile nell'elenco del patrimonio classificato.
- 63 La **competenza** per redigere tale elenco spetta all'Ufficio della cultura (art. 12 cpv. 1 LPat/BE e art. 18 cpv. 1 OPat/BE). L'elenco è pubblico e può essere consultato presso il servizio cantonale specializzato e i comuni (art. 12 cpv. 2 LPat/BE). Esso non è collegato all'inventario federale.

E. Legislazione di San Gallo

- 64 I due testi legislativi del Cantone di San Gallo relativi alla protezione del patrimonio culturale sono la Legge sul patrimonio culturale del 15 agosto 2017 (Kulturerbegesetz, di seguito KEG/SG; RS/SG 277.1) e l'ordinanza sul patrimonio culturale del 18 giugno 2019 (Kulturerbeverordnung, di seguito KEV/SG; RS/SG 277.12). L'obiettivo è quello di regolamentare la conservazione e la trasmissione dei beni culturali mobili, immobili e immateriali che fanno parte del patrimonio culturale cantonale (art. 1 cpv. 1 KEG/SG).
- 65 Il Cantone dispone di un unico **mezzo di protezione** del proprio patrimonio culturale mobile, ovvero la protezione del bene, che comporta la sua iscrizione nell'inventario cantonale (art. 8-20 KEG/SG e art. 5-6 KEV/SG).

Conformemente all'art. 8 KEG/SG, esistono due modi per avviare la 66
procedura di **protezione** di un bene culturale mobile: da parte del
proprietario o da parte del servizio cantonale competente. Concretamente, la
protezione del bene avviene *tramite* un accordo tra il proprietario e il
dipartimento competente oppure tramite una decisione del governo quando il
bene culturale appartiene al Cantone, a un istituto o a una fondazione
autonoma di diritto pubblico (art. 9 cpv. 1 KEG/SG). Conformemente all'art. 5
cpv. 1 KEG/SG, la convenzione tra il proprietario e il Dipartimento dell'interno
disciplina almeno l'oggetto della protezione (lett. a), gli obblighi del
proprietario e gli altri effetti della protezione ai sensi degli art. 11-18 KEG/SG
(lett. b), nonché la durata del contratto e le condizioni di rescissione (lett. c).

L'art. 11 cpv. 1 KEG/SG prevede che un bene culturale posto sotto protezione, 67
di cui il proprietario è stato privato contro la sua volontà, non può essere
acquisito in buona fede e che il diritto alla restituzione non è soggetto a
prescrizione. Questi **effetti** fanno parte di quelli che i Cantoni possono
prevedere in virtù dell'art. 4 cpv. 2 LTBC.

Il proprietario o il possessore sono inoltre tenuti a rispettare diversi obblighi
relativi alla cooperazione con le autorità cantonali e alla conservazione del
bene (art. 12 KEG/SG). Conformemente all'art. 41 cpv. 1 lett. a KEG/SG, chi
non rispetta tali obblighi è punibile con una multa fino a 30 000 franchi.

L'articolo 13 KEG/SG prevede un divieto generale di esportazione definitiva
all'estero dei beni culturali sottoposti a protezione (lettera a) e, in un altro
Cantone, solo se il bene ha un valore identitario per la popolazione cantonale
(lettera b). Quando le restrizioni all'esportazione costituiscono una restrizione
del diritto di proprietà assimilabile a un'espropriazione, il proprietario privato
ha diritto a un'indennità (art. 14 cpv. 1 KEG/SG). È probabile che questo
articolo sia una conseguenza della sentenza «Balli» (*supra par. 23*). Per quanto
riguarda l'esportazione temporanea all'estero, essa è soggetta
all'autorizzazione del servizio cantonale competente (art. 15 cpv. 1 KEG/SG). Il
cpv. 3 dello stesso articolo precisa che detto servizio può rilasciare
un'autorizzazione generale di esportazione a determinate istituzioni quando
queste offrono la garanzia di soddisfare in modo duraturo le condizioni di cui
al cpv. 2 lett. b della presente disposizione. Conformemente all'art. 41 cpv. 1
lett. b KEG/SG, chi esporta illegalmente un bene culturale posto sotto
protezione è punito con una multa di 30'000 franchi al massimo.

L'alienazione di un bene appartenente al Cantone e posto sotto protezione richiede l'accordo del Governo (art. 18 KEG/SG).

- 68 Ai sensi dell'articolo 10 capovers. 1 KEG/SG, il patrimonio culturale mobile posto sotto protezione (ai sensi dell'articolo 9 KEG/SG) è iscritto nell'**inventario** del patrimonio culturale. L'articolo 6 cpv. 1 KEV/SG disciplina, per ogni bene culturale mobile iscritto, i dati che devono figurare nell'inventario, nella misura in cui questi sono noti o possono essere determinati con un costo ragionevole. L'iscrizione di un bene nell'inventario è cancellata quando esso non costituisce più un elemento del patrimonio culturale mobile ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge (art. 10 cpv. 1 KEG/SG).
- 69 La **tenuta** dell'inventario è di competenza del servizio cantonale competente, che deve pubblicarlo su Internet. Tuttavia, i dati che consentono di identificare il proprietario (quando si tratta di un privato) e il luogo di conservazione del bene non sono pubblicati (art. 10 cpv. 2 KEG/SG). L'art. 10 cpv. 3 KEG/SG precisa che il servizio cantonale competente assicura il collegamento dell'inventario cantonale con quello della Confederazione in virtù dell'art. 4 LTBC. In pratica, l'inventario del Cantone di San Gallo è l'unico pubblico e direttamente accessibile *tramite* il link previsto a tale scopo sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

F. Legislazione ticinese

- 70 Il Ticino disciplina la protezione del patrimonio mobile e immobile situato sul suo territorio *tramite* due **testi** legislativi, ovvero: la Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (Legge sulla protezione dei beni culturali, di seguito: « la legge»; RS/TI 445.100) e il Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (Regolamento sulla protezione dei beni culturali, di seguito: «il regolamento»; RS/TI 445.110).
- 71 Al fine di proteggere i beni culturali situati sul territorio cantonale, la legge prevede **tre strumenti**: il censimento, la protezione del bene e l'inventario.

1. Il censimento (art. 31 e 33 del regolamento)

- 72 Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) raccoglie, sotto forma di un **censimento** regolarmente aggiornato, tutte le informazioni relative ai beni culturali mobili.

Per quanto riguarda l'accesso ai **dati**, si applica per analogia l'art. 43 cpv. 2 della legge (art. 33 del regolamento). In base a tale disposizione, l'accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono accessibili al pubblico. 73

2. La protezione (art. 19-31 della legge e art. 17-24 del regolamento)

Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 della legge, i **beni culturali mobili** appartenenti a istituzioni culturali riconosciute sono protetti *ipso jure*. I beni culturali appartenenti a privati sono invece sottoposti a protezione solo se rivestono un'importanza eccezionale per la cultura ticinese (art. 19 cpv. 2 della legge). 74

Conformemente all'art. 17 del regolamento, la **procedura** di protezione di un bene mobile in mano privata può essere avviata dall'Ufficio dei beni culturali (UBC) o dal proprietario. In pratica, la protezione viene concessa *tramite* una decisione amministrativa del Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 della legge) o la conclusione di un contratto di diritto amministrativo (art. 18 cpv. 1 del regolamento). Sia la decisione che il contratto possono essere modificati in caso di necessità (art. 18 cpv. 2 del regolamento). 75

La protezione di un bene culturale comporta diversi **effetti** per il proprietario. Uno di questi è l'obbligo di preservare il bene nella sua sostanza mediante una manutenzione regolare (art. 23 della legge). 76

Il proprietario di un bene culturale posto sotto protezione è inoltre tenuto a richiedere l'autorizzazione del Consiglio di Stato prima di effettuare qualsiasi intervento che possa modificare l'aspetto o la sostanza del bene (art. 24 cpv. 1 della legge). Questo obbligo spetta esclusivamente al proprietario privato. Infatti, le istituzioni culturali riconosciute non hanno bisogno di richiedere l'autorizzazione per effettuare interventi sui loro beni (art. 24 cpv. 3, della legge).

Per quanto riguarda la possibilità di **alienare** il bene posto sotto protezione, gli articoli 26 cpv. 1 della legge e 21 cpv. 2 e 3 del regolamento prevedono che il proprietario che intenda avvalersene è tenuto a informarne immediatamente il Consiglio di Stato, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) e il proprio Comune di domicilio. Chi omette intenzionalmente tale notifica è passibile di sanzioni penali (art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge). Il proprietario ha quindi la possibilità di disporre liberamente del proprio bene, 77

a condizione di informare le autorità cantonali competenti. Il Cantone e il Comune dispongono quindi di un diritto di prelazione (art. 31 cpv. 1 e 2 della legge). Il termine per l'esercizio del diritto è di tre mesi dalla notifica della vendita (termine relativo) e scade al più tardi due anni dopo l'alienazione (termine assoluto) (art. 31 cpv. 3 della legge).

L'alienazione di beni mobili protetti appartenenti a enti pubblici è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato (art. 27 cpv. 1 della legge). Qualsiasi alienazione senza autorizzazione deve essere considerata nulla ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 della legge. In caso di vendita illecita, l'ente pubblico è inoltre passibile di una sanzione penale (art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge).

- 78 Qualsiasi cambiamento di **ubicazione** del bene posto sotto protezione all'interno dei confini cantonali deve essere comunicato senza indugio al Consiglio di Stato e all'Ufficio dei beni culturali (UBC), fermo restando che le istituzioni culturali riconosciute sono esentate da tale obbligo (art. 28 cpv. 1 e 2 della legge e art. 23 cpv. 1 del regolamento).

Per quanto riguarda l'esportazione fuori dal Cantone, essa è soggetta, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della legge, all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. Tale obbligo di autorizzazione vale per le esportazioni definitive e/o temporanee. Tuttavia, le istituzioni culturali riconosciute sono autorizzate per legge ad esportare temporaneamente i beni posti sotto protezione (art. 29 cpv. 3 della legge). Chi esporta intenzionalmente un bene culturale protetto senza autorizzazione è passibile di sanzioni penali (art. 49 cpv. 1 lett. c della legge).

3. L'inventario (art. 42-43 della legge e art. 32 del regolamento)

- 79 La legge prevede la creazione di un **inventario** dei beni culturali mobili sottoposti a protezione. La competenza per la sua redazione e l'aggiornamento spetta all'Ufficio dei beni culturali (UBC). Quest'ultimo deve inoltre distinguere i beni culturali mobili posti sotto protezione dai beni culturali da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe ai sensi della LPBC (art. 42 della legge e art. 32 cpv. 1 del regolamento).
- 80 L'articolo 43 capoverso 1 della legge precisa che l'inventario comprende **schede** informative per ogni bene culturale protetto. Conformemente all'articolo 32 capoverso 2 del regolamento, queste devono indicare almeno la

denominazione del bene (lett. a), la sua ubicazione (lett. b), la proprietà (lett. c) nonché la descrizione, il motivo e l'estensione della protezione (lett. d).

Per quanto riguarda la **pubblicazione**, è previsto che l'accesso ai dati amministrativi presupponga un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono accessibili al pubblico (art. 43 cpv. 2 della legge). Sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) si rimanda a un inventario cantonale ticinese che non è direttamente accessibile al pubblico e per il quale è necessario contattare l'UBC.



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

UNESCO Chair in the International Law
of the Protection of Cultural Heritage

Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny



FONDS SPITZER



BIBLIOGRAFIA

Documenti ufficiali

Message relatif à la Convention de l'UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) du 21.11.2001, FF 2002 505, disponible sur <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/93/fr>.

Dottrina

Bandle Anne Laure/Renold Marc-André, Droit de l'art et des biens culturels, Bâle 2022.

Boillat Marie, *Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Genève 2012.

Gabus Pierre/Renold Marc-André, *Commentaire LTBC. Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC)*, Zurich 2006.

Pannatier Kessler Delphine, Art. 728 CC, in: Pichonnaz, Pascal/Foëx, Bénédict/Piotet, Denis (édit.), *Commentaire romand, Code civil II* (Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC), Bâle 2016.

Raschèr Andrea F. G./Bauen Marc/Fischer Yves/Zen-Ruffinen Marie-Noëlle, *Cultural Property Transfer. Transfert des biens culturels. Trasferimento dei beni culturali. Kulturgütertransfer*, Zurich 2005.

Raschèr Andrea F. G./Renold Marc-André/Desboeufs Morgane, *Kulturgütertransfersgesetz*, in : Mosimann Peter/Renold Marc-André/Raschèr Andrea F. G. (édit.), *Kultur, Kunst, Recht : schweizerisches und internationales Recht*, 2^e éd., Bâle 2020.

Renold Marc-André/Contel Raphael, *Rapport national – Suisse*, in: Cornu, Marie (édit.), *Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels - Étude de droit comparé Europe/Asie*, Paris 2008, p. 323–428

Steinauer Paul-Henri, *Les droits réels. Propriété foncière/Propriété mobilière/Généralités sur les droits réels limités/Servitudes foncières*, Tome II, 5^e éd., Berne 2020.

Weber Marc, *Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer*, zsr/rds (2004) I, p. 495–528.

Giurisprudenza

ATF 113 Ia 368, JdT 1989 I 411.